SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) — Anno 135° — Numero 18

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Lunedì, 24 gennaio 1994** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1994.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1993.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del commercio con l'estero

Ministero della sanità

Ministero delle finanze

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

Ministero dell'ambiente

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 18 gennaio 1994, n. 44.

Disposizioni in materia di cooperative agricole.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Le disposizioni del numero 5-*bis*) dell'articolo 2751-*bis* del codice civile, introdotto dall'articolo 18, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, si applicano anche ai crediti sorti anteriormente alla data di entrata in vigore della citata legge n. 59 del 1992. Esse si applicano altresì se il privilegio è stato fatto valere anteriormente, qualora la procedura sia ancora in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 59 del 1992.

2. I titolari di crediti privilegiati intervenuti nell'esecuzione o ammessi al passivo fallimentare in data anteriore a quella di entrata in vigore della citata legge n. 59 del 1992 possono contestare i crediti che, per effetto della nuova disposizione di cui all'articolo 2751-*bis*, numero 5-*bis*), del codice civile, sono stati anteposti ai loro crediti nel grado del privilegio, proponendo opposizione a norma dell'articolo 512 del codice di procedura civile, fino alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita, oppure l'impugnazione prevista dall'articolo 100 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, fino a che il giudice competente non abbia reso esecutivo il riparto finale, secondo le norme contenute nelle stesse disposizioni.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 gennaio 1994

SCALFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

Il testo dell'art. 18, comma 2, della legge n. 59/1992 (Nuove norme in materia di società cooperative) è il seguente:

«2. All'art. 2751-*bis* del codice civile, dopo il numero 5), è aggiunto il seguente: "5-*bis*) i crediti delle società cooperative agricole e dei loro consorzi per i corrispettivi della vendita dei prodotti"».

Il testo dell'art. 100 del R.D. n. 267/1942 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) è il seguente:

«Art. 100 (*Impugnazione dei crediti ammessi*). — Entro quindici giorni dal deposito dello stato passivo in cancelleria ciascun creditore può impugnare i crediti ammessi, con ricorso al giudice delegato.

Il giudice fissa con decreto l'udienza in cui le parti e il curatore devono comparire davanti a lui, nonché il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto al curatore ed ai creditori i cui crediti vengano impugnati. Le parti si costituiscono a norma dell'art. 98, terzo comma.

Se all'udienza le parti non raggiungono l'accordo, il giudice dispone con ordinanza non impugnabile che in caso di ripartizione siano accantonate le quote spettanti ai creditori contestati.

Per l'istruzione e la decisione delle impugnazioni si applicano le disposizioni dell'articolo precedente e il giudizio deve essere riunito a quello sulle opposizioni».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2868):

Presentato dall'on. BRUNI ed altri il 2 luglio 1993.

Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura), in sede referente, il 27 luglio 1993, con pareri delle commissioni I, II e V.

Esaminato dalla XIII commissione, in sede referente, il 29 settembre 1993.

Assegnato nuovamente alla XIII commissione, in sede legislativa, l'11 novembre 1993.

Esaminato dalla XIII commissione, in sede legislativa, e approvato l'11 novembre 1993.

Senato della Repubblica (atto n. 1655):

Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura), in sede deliberante, il 26 novembre 1993, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª e 11ª.

Esaminato dalla 9ª commissione il 14, 15 dicembre 1993, e approvato il 21 dicembre 1993.

94G0055

DECRETO-LEGGE 21 gennaio 1994, n. 45.

Norme di interpretazione e di modificazione del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive integrazioni, concernente soppressione dell'EFIM.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione,

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme di interpretazione e di modificazione del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive integrazioni, concernente la soppressione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM);

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 gennaio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Le società controllate dall'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, che abbiano fatto ricorso agli interventi ordinari e straordinari della Cassa integrazione guadagni per il periodo massimo previsto dall'articolo 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, possono essere ammesse agli stessi interventi fino all'ultimazione delle procedure previste dall'articolo 2, comma 2, dello stesso decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e comunque non oltre un periodo massimo di sei mesi.

2. Allo scopo di assicurare fino alla cessione delle aziende interessate i livelli produttivi, anche minimi, mediante il mantenimento in servizio dei dipendenti, non interessati dal ricorso agli interventi ordinari e straordinari della Cassa integrazione guadagni, ovvero da messa in mobilità previsti dalla legge n. 223 del 1991, devono intendersi a carico della gestione liquidatoria i relativi costi retributivi. A tal fine il commissario liquidatore potrà utilizzare le disponibilità di cui all'articolo 5, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33.

Art. 2.

1. Le autorizzazioni e licenze rilasciate ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 185, nonché delle altre leggi sulla produzione e commercio di armi e materiali di armamento, alle società di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, sono estese alle aziende date in affitto o trasferite a norma del predetto articolo a partire dalla data di inizio dell'affitto e fino all'espletamento degli obblighi contrattuali assunti.

2. In caso di trasferimento di aziende o rami di aziende operanti nel settore di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, i cessionari delle predette aziende e dei predetti rami di aziende succedono nei diritti e nelle attribuzioni di cui le società cedenti erano titolari in forza di legge o di provvedimento amministrativo o di contratto con la pubblica amministrazione.

3. Ai fini indicati dai commi 1 e 2, gli organi competenti procedono alla verifica, nei confronti dei soggetti interessati, del possesso dei requisiti richiesti da disposizioni di legge, nonché dell'assenza dei divieti e dalle decadenze previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni; essi procedono, altresì, al trasferimento delle autorizzazioni, licenze o altri provvedimenti occorrenti, salvo che per quelli, in corso di validità, già rilasciati per il compimento di specifici affari od operazioni da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

1. Al comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, gli ultimi due periodi sono sostituiti dal seguente:

«Il commissario liquidatore può chiedere prima della scadenza del termine biennale che vengano poste in liquidazione coatta, a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, una o più società controllate di cui all'articolo 2, comma 1. Il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento.».

Art. 4.

1. Sino a quando non sia stata presentata domanda di liquidazione coatta amministrativa, le società controllate dall'EFIM di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, possono presentare domanda di concordato preventivo ai sensi dell'articolo 160 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, previa autorizzazione del commissario liquidatore che potrà presentare anche direttamente la stessa domanda.

2. Qualora l'autorità competente abbia disposto la liquidazione coatta amministrativa di una delle società controllate dall'EFIM di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, ovvero abbia accolto il ricorso per l'ammissione al concordato preventivo di cui al comma 1, gli atti previsti nel comma 1 dell'articolo 4 del citato decreto-legge compiuti dal commissario liquidatore dell'EFIM in data anteriore all'assoggettamento della società alla liquidazione coatta

amministrativa, ovvero al concordato preventivo, hanno gli stessi effetti di quelli posti in essere dal commissario nominato a norma del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per la procedura effettivamente instaurata.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e secondo la procedura del medesimo articolo, possono essere convertiti in capitale delle società mutuatarie anche i crediti vantati da società controllate dall'ente soppresso posto in liquidazione a seguito del verificarsi di una delle cause di cui all'articolo 2448, comma primo, numeri 1), 2), 3), 5) e 6), del codice civile, ovvero poste in liquidazione coatta amministrativa a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Art. 5.

1. Al comma 4, ultimo periodo, dell'articolo 5 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, dopo le parole: «di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*,» sono aggiunte le seguenti: «nonché dei debiti di cui all'articolo 6, comma 4».

Art. 6.

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, è inserito il seguente:

«*4-bis*. L'elenco dei crediti di cui al comma 4 può essere aggiornato per tenere conto di eventuali variazioni di importo determinate dalla maturazione degli interessi e degli altri oneri relativi ai rapporti di cui all'articolo 6, comma 4, ovvero degli eventuali interessi comunque non superiori a quelli legali per i crediti originati da rapporti diversi da quelli di cui all'articolo 6, comma 4, sia delle eventuali variazioni determinate da accordi transattivi, dalla correzione di errori materiali, ovvero da altri fatti o atti sopravvenuti, ivi compresa la messa in liquidazione di altre società comprese tra quelle di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b)*. Le predette modifiche ed integrazioni vengono proposte dal commissario liquidatore ed approvate dal Ministro del tesoro conformemente alle modalità e secondo le procedure di cui al comma 4.».

Art. 7.

1. Il comma 7 dell'articolo 5 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, è sostituito dal seguente:

«7. Gli importi delle anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti al commissario liquidatore, ad esclusione di quelle relative ai pagamenti diretti disposti nei confronti dell'ente soppresso, devono affluire in apposito conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato all'EFIM in liquidazione. Allo stesso conto corrente devono essere versate tutte le disponibilità di spettanza dell'ente soppresso e del commissario liquidatore depositate presso il sistema bancario. Con decreto del Ministro del tesoro può essere fissato l'importo massimo delle disponibilità depositate presso il sistema bancario per le più urgenti ed improcrastinabili esigenze del commissario liquidatore.».

Art. 8.

1. Al comma 12 dell'articolo 4 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il commissario liquidatore dell'EFIM può provvedere al pagamento di acconti alle imprese che esercitano attività commerciale con meno di 50 dipendenti e alle società di servizi con meno di 100 dipendenti creditrici dell'ente soppresso e delle società di cui all'articolo 2, comma 1.».

Art. 9.

1. Al comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché al pagamento di acconti alle imprese che esercitano attività commerciale con meno di 50 dipendenti ed alle società di servizi con meno di 100 dipendenti creditrici dell'ente soppresso e delle società di cui all'articolo 2, comma 1.».

Art. 10.

1. Il personale del soppresso EFIM cessa dal rapporto di impiego decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con diritto al trattamento di fine rapporto ad esso spettante in base all'ordinamento giuridico vigente a tale data. Entro lo stesso termine, il predetto personale ha facoltà di presentare domanda per la riassunzione, con la procedura di cui al comma 2, nelle pubbliche amministrazioni. Tale termine può essere prorogato, in relazione alle esigenze di compatibilità con la gestione commissariale, con decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro.

2. Con decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i tempi, le condizioni, i requisiti e le modalità per la riassunzione nei ruoli delle amministrazioni pubbliche, previa determinazione dei carichi di lavoro, nei limiti delle esistenti dotazioni organiche e compatibilmente con le esigenze della liquidazione, del personale di cui al comma 1 cessato dal rapporto di impiego successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e che risulti in servizio alla stessa data.

3. Al personale riassunto ai sensi del presente articolo si applica, ai fini del trattamento pensionistico, la legge 7 febbraio 1979, n. 29.

4. Con i decreti di cui al comma 2 e sulla base delle comunicazioni fornite dal commissario liquidatore, sono determinate le corrispondenze tra le qualifiche e profili vigenti per il personale delle amministrazioni statali.

5. Al personale riassunto compete il trattamento economico comprendente lo stipendio e le indennità a qualunque titolo spettanti agli appartenenti alla qualifica funzionale in cui ciascun dipendente è inquadrato.

Art. 11.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1994

SCALFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

CASSESE, *Ministro per la funzione pubblica*

SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

94G0069

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 dicembre 1993.

Conferimento dell'incarico di commissario delegato per il completamento delle operazioni relative allo smaltimento dei rifiuti industriali trasportati dalle navi Karin B ed Hai Xiong, nonché delle connesse attività di bonifica ambientale.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 maggio 1993 di delega di funzioni in materia di protezione civile al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri on. Vito Riggio;

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazione, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto l'art. 43 del decreto-legge 29 ottobre 1993, n. 429, che proroga la gestione fuori bilancio del Fondo per la protezione civile sino al 31 marzo 1994;

Visto l'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, contenente le modalità di rendicontazione da parte di soggetti accreditatari dei fondi stanziati a valere sul Fondo per la protezione civile;

Visto il decreto 15 settembre 1988 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per il coordinamento della protezione civile, con il quale fu dichiarata la situazione di emergenza connessa all'arrivo in Italia di navi provenienti da Paesi esteri cariche di rifiuti industriali tossici e nocivi, tali da richiederne lo smaltimento urgente;

Viste le ordinanze n. 1558/FPC del 16 settembre 1988 e n. 1574/FPC dell'8 ottobre 1988 con le quali è stato nominato commissario straordinario *ad acta* il dottor Luciano Guerzoni per l'effettuazione degli interventi relativi ai rifiuti trasportati dalla navi Karin B ed Hai Xiong;

Vista la legge 10 febbraio 1989, n. 45, che disciplina gli interventi in materia di emergenza connessa allo smaltimento di rifiuti industriali, provenienti via mare da Paesi esteri, ivi compresi gli interventi indispensabili per assicurare le condizioni di sicurezza e salvaguardia ambientale delle aree interessate;

Visto il decreto n. 413 di repertorio in data 13 maggio 1989 relativo al risanamento ambientale delle aree connesse allo smaltimento dei rifiuti trasportati dalle navi Karin B ed Hai Xiong;

Vista l'ordinanza n. 2037/FPC del 3 novembre 1990 che dispone a far data dal 1° gennaio 1991 la cessazione dei poteri straordinari delegati ai commissari *ad acta*;

Vista l'ordinanza n. 2054/FPC del 14 dicembre 1990, con la quale viene disposto che la quota parte dei rifiuti provenienti dalla discarica di Koko che, a causa del loro livello di contaminazione non possono essere smaltiti in discariche di tipo 2B, venga conferita in idonei siti di stoccaggio definitivo da individuarsi e realizzarsi nel territorio della provincia di Ravenna;

Vista la delibera adottata dal Consiglio dei Ministri in data 28 dicembre 1991 con la quale si determina che il Ministro per il coordinamento della protezione civile deve provvedere, tra l'altro, con immediati interventi a completare le operazioni relative allo smaltimento dei rifiuti trasportati via mare;

Vista l'ordinanza n. 2202/FPC del 30 dicembre 1991 concernente ulteriori disposizioni urgenti per il finanziamento delle attività ancora necessarie per il completamento dello smaltimento dei rifiuti trasportati via mare da Paesi esteri;

Vista l'ordinanza n. 2291/FPC del 24 giugno 1992, con la quale è nominato commissario delegato, in sostituzione del dott. Luciano Guerzoni, il dott. Moris Bonacini, assessore all'ambiente della regione Emilia-Romagna, per il completamento degli interventi relativi allo smaltimento dei rifiuti trasportati, via mare, dalle navi Karin B ed Hai Xiong il cui mandato, prorogato con decreto n. 241 del 6 aprile 1993, è scaduto il 27 agosto 1993;

Vista l'ordinanza n. 2330/FPC del 23 agosto 1993, con la quale sono state date ulteriori disposizioni urgenti per provvedere al completamento delle operazioni relative allo smaltimento dei rifiuti trasportati via mare da Paesi esteri nonché delle attività di bonifica;

Vista la nota prot. n. 8049/Pres. del 1° ottobre 1993 del Presidente della giunta regione Emilia-Romagna con la quale viene designato, quale commissario delegato per il completamento delle operazioni di smaltimento dei rifiuti tossico-nocivi conferiti in Italia dalle navi Karin B ed Hai Xiong e per le connesse bonifiche ambientali, l'assessore regionale ai trasporti, vie di comunicazione e protezione civile, dott. Vittorio Pieri, in sostituzione del dott. Moris Bonacini che, decaduto dall'incarico di assessore regionale, ricopre la carica di consigliere regionale;

Vista la nota n. 16907/ARS/M del 21 ottobre 1993 con la quale il Ministro dell'ambiente esprime l'intesa sulla designazione del sopradetto assessore regionale ai trasporti, vie di comunicazione e protezione civile a commissario delegato per il completamento degli interventi relativi allo smaltimento finale dei rifiuti trasportati via mare dalle navi Karin B ed Hai Xiong e delle connesse attività di bonifica;

Ravvisata la necessità di procedere al rinnovo dell'incarico commissariale per rendere possibile il completamento delle attività sopraindicate che a causa di oggettivi fattori imputabili a forza maggiore non è stato possibile realizzare nei tempi previsti;

Considerato che i tempi richiesti, con nota prot. n. 117 del 27 agosto 1993, dall'uscente commissario delegato sono di novanta giorni per la realizzazione della discarica di tipo 2C in comune di Ravenna e per il definitivo smaltimento in essa dei residui terrosi speciali tuttora presenti in area ravennate e di almeno centottanta giorni per il completamento degli interventi di bonifica dello stabilimento ex Zamorani di Sissa in provincia di Parma, della discarica in località Cornocchio provincia di Parma e delle aree adiacenti alle scarpate autostradali piacentine, di cui al precitato decreto n. 413 del 13 maggio 1989;

Decreta:

Art. 1.

Per il completamento degli interventi relativi allo smaltimento dei rifiuti trasportati via mare dalle navi Karin B ed Hai Xiong e delle attività di bonifica dello stabilimento ex Zamorani di Sissa in provincia di Parma, della discarica in località Cornocchio provincia di Parma e delle aree adiacenti alle scarpate autostradali piacentine, di cui al decreto n. 413 del 13 maggio 1989, citato in premessa, il dott. Vittorio Pieri, assessore ai trasporti, vie di comunicazione e protezione civile della regione Emilia-Romagna, è nominato commissario delegato in sostituzione del dott. Moris Bonacini.

A tal fine il commissario delegato esercita le competenze già spettanti al commissario delegato nominato con ordinanza n. 2291/FPC del 24 giugno 1992 ed opera nel rispetto della normativa vigente, ivi compresa quella di contabilità pubblica.

L'incarico ha termine con il completamento degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo che comunque dovranno concludersi entro centottanta giorni a partire dalla data del presente decreto.

Art. 2.

All'attuazione del presente decreto si provvede, per quanto attiene allo smaltimento finale dei rifiuti trasportati dalle navi Karin B ed Hai Xiong, mediante utilizzo delle somme già accreditate sulla contabilità speciale intestata al commissario delegato, previo passaggio formale di consegne fra il commissario cedente e quello subentrante.

Per quanto attiene al completamento delle bonifiche di cui al decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 413 del 13 maggio 1989, si provvede mediante utilizzo delle somme di cui all'ordinanza n. 2330/FPC del 23 agosto 1993.

Art. 3.

Il commissario delegato è tenuto ad utilizzare le somme accreditate per le finalità e nei limiti degli stanziamenti ricevuti ed a presentare il rendiconto amministrativo e finale ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 17 agosto 1960, n. 908, unitamente alla relazione da inviare al Ministro delegante ai sensi dell'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 1993

Il Sottosegretario di Stato: RIGGIO

94A0368

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 gennaio 1994.

Disciplina per la gestione dei velivoli «Canadair CL-415». (Ordinanza n. 2371/FPC).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 542, che proroga la gestione fuori bilancio del Fondo per la protezione civile sino al 31 marzo 1994;

Visto il decreto-legge 17 settembre 1993, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 1993, n. 456 — recante disposizioni urgenti per l'acquisto di velivoli antincendio da parte del Dipartimento della protezione civile — che all'art. 1, comma 5, demanda ad una successiva ordinanza la definizione delle modalità di acquisto e di gestione dei velivoli Canadair CL-415;

Vista la propria ordinanza 8 ottobre 1993, n. 2334/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 15 ottobre 1993, con la quale il Dipartimento della protezione civile è stato autorizzato all'immediato acquisto di numero quattro aeromobili anfibi con motori a turbina Canadair CL-415;

Considerato che il Dipartimento ha già provveduto ad ordinare i predetti aeromobili;

Attesa pertanto la necessità di provvedere alla definizione delle modalità di gestione e manutenzione degli aeromobili medesimi, ai fini del loro efficiente utilizzo;

Vista la nota 2/88299/912-24/93 con la quale il Ministero della difesa ha rappresentato l'impossibilità per l'Aeronautica militare di assicurare la gestione tecnico-operativa del nuovo lotto di velivoli Canadair CL-415;

Considerato che la gestione e manutenzione dell'esistente parco aeromobili Canadair, utilizzata dal Dipartimento della protezione civile per lo spegnimento degli incendi boschivi è affidata alla Società italiana servizi aerei mediterranei (SISAM);

Considerato, altresì, che la predetta società esegue regolarmente l'incarico affidatole;

Vista la nota del 15 novembre 1993 con la quale la società SISAM ha comunicato la propria disponibilità a soddisfare le esigenze di gestione operativa e logistica dei nuovi aeromobili;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma e in particolare al decreto legislativo 18 novembre 1923, n. 2440, ed al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modifiche ed integrazioni;

Dispone

Art. 1.

1. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad affidare alla Società italiana servizi aerei mediterranei (SISAM) la gestione di quattro velivoli Canadair CL-415. La gestione sarà determinata da apposita convenzione, alle stesse modalità, patti e condizioni economiche di quelle previste nella convenzione degli aeromobili Canadair CL-215..

2. L'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza è posto a carico del Fondo per la protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 1994

Il Presidente CIAMPI

94A0369

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 23 dicembre 1993

Promozione degli investimenti esteri in Italia.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 29 ottobre 1992, n. 412»;

Visto l'art. 1, lettera *a)*, del decreto-legge 25 marzo 1993, n. 78, convertito nella legge 20 maggio 1993, n. 156, con il quale sono stati stanziati lire 30 miliardi per la realizzazione di un programma promozionale straordinario e per interventi volti a promuovere gli investimenti esteri in Italia ed è, in particolare, attribuito al Ministero il compito di adottare, «all'interno e all'estero, le iniziative utili ad incentivare gli investimenti in Italia, avvalendosi delle strutture dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero»;

Considerata l'esigenza di incentivare — analogamente ad altri Paesi — i soggetti istituzionali, a svolgere iniziative di promozione presso gli investitori esteri delle opportunità offerte in Italia per insediamenti produttivi;

Considerato anche che negli anni passati sono stati effettuati cospicui investimenti in attrezzature di aree industriali,

Considerato peraltro che l'offerta di opportunità per investimenti produttivi deve essere qualificata per poter essere competitiva;

Ritenendo iniziativa utile ad incentivare gli investimenti esteri in Italia il sostegno della promozione, orientata ad operatori esteri, di offerte qualificate e competitive di aree per insediamenti industriali;

Considerato che per la qualificazione dell'offerta rilevano non solo l'adeguatezza dell'attrezzatura esistente nelle aree a destinazione produttiva, ma anche:

a) gli impegni degli organismi pubblici ad effettuare gli investimenti complementari previsti o comunque necessari riguardanti le stesse aree, il territorio circostante e gli insediamenti urbani intorno a cui tali aree gravitano,

b) l'efficacia delle azioni dei soggetti specificatamente preposti alla gestione dei rapporti con le imprese eventualmente interessate;

Considerato altresì che tra i principali fattori di competitività tra diverse localizzazioni sono da annoverare la qualità professionale dell'offerta locale di forza lavoro, la disponibilità e la qualità delle strutture di formazione, l'efficacia dei piani urbanistici;

Ritenuto che per «offerta» deve intendersi l'insieme delle caratteristiche delle aree attrezzate e delle realtà circostanti, ivi compresa la indicazione degli impegni degli organismi pubblici per il loro miglioramento;

Ritenuto, altresì, che per «programma promozionale» si intende l'insieme delle iniziative di propaganda e di promozione dell'offerta da svolgere verso gli operatori stranieri;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, lettera *a)*, del decreto-legge 25 marzo 1993, n. 78, convertito nella legge 20 maggio 1993, n. 156, l'ICE, a valere sulle risorse di cui allo stesso art. 1 ad esso trasferite dal Ministero del commercio con l'estero, concorre alle spese per la realizzazione di programmi di promozione delle opportunità di insediamenti produttivi in Italia indirizzati ad operatori esteri.

Art. 2.

Il concorso alle spese di cui all'art. 1 può essere concesso a programmi predisposti da consorzi di sviluppo industriale e/o da parchi industriali o tecnologici che riservino aree attrezzate alle attività produttive, nonché da regioni, da enti locali con riferimento a bacini produttivi o a distretti — quali definiti ai sensi dell'art. 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 — operanti nel territorio di competenza, o da loro consorzi o raggruppamenti, che abbiano per oggetto l'offerta, da sottoporre all'attenzione di investitori esteri, di aree attrezzate idonee ad accogliere insediamenti industriali o di servizi produttivi.

Art. 3.

L'ICE può partecipare all'elaborazione dei programmi promozionali; può curare in parte o in tutto la loro esecuzione, sorveglia comunque il loro svolgimento.

Art. 4.

Le domande devono essere presentate entro il 31 maggio 1994 al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale sviluppo degli scambi - Roma, corredate dalle relazioni illustrative relative all'offerta e ai programmi promozionali.

Art. 5.

È istituita presso il Ministero del commercio con l'estero la Commissione per la promozione degli investimenti esteri in Italia composta:

dal direttore generale dello sviluppo degli scambi del Ministero del commercio con l'estero;

dal direttore generale dell'ICE;

da sette esperti, nominati con decreto del Ministro del commercio con l'estero.

Il presidente della commissione è nominato dal Ministro del commercio con l'estero.

La direzione generale per lo sviluppo degli scambi del Ministero del commercio con l'estero assicura alla «Commissione per la promozione degli investimenti esteri in Italia» la segreteria tecnica, avvalendosi anche di personale dell'ICE.

I compensi ai componenti della commissione e della segreteria tecnica sono determinati con decreto del Ministro del commercio con l'estero a valere sullo stanziamento dell'art. 1, lettera *a)*, della legge n. 156/1993.

Art. 6.

La commissione definisce i contenuti minimi per l'ammissibilità delle domande all'esame della commissione stessa, nonché i criteri di riferimento in base ai quali essa valuta come qualificata l'offerta e ammissibile il programma promozionale; delibera l'ammissibilità al concorso di spesa di programmi promozionali o di parti di essi.

I contenuti minimi e i criteri di riferimento sono approvati dal Ministro e pubblicizzati mediante circolare da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*. Il Ministro, in base agli elementi tecnici forniti dalla commissione di cui al precedente art. 5 e dall'ICE, formula direttive per determinare la quota di spesa dei programmi, che potrà essere posta a carico delle risorse di cui all'art. 1 del presente decreto.

L'importo della spesa del programma promozionale da ammettere a contributo è determinato tenendo conto anche delle eventuali spese vive sostenute dall'ICE per la loro realizzazione

Art. 7

La commissione può altresì formulare suggerimenti e proposte per il completamento degli interventi nell'area attrezzata affinché essa accresca la propria capacità di attrazione nei confronti di iniziative e di investimenti dall'estero La commissione può suggerire priorità di interventi e accorpamenti delle iniziative promozionali.

La commissione può proporre ulteriori iniziative — da attuare tramite l'ICE su direttiva del Ministro del commercio con l'estero — anche a valere sulle risorse di cui al precedente art. 1, utili per il perseguimento degli scopi prefissi con il presente decreto.

La commissione — con apposite convenzioni da stipularsi tramite l'ICE, a valere sullo stanziamento di cui all'art. 1, comma 1-*a)*, della legge n. 156/1993 — può utilizzare la collaborazione di istituzioni specializzate e può assicurarsi l'accesso a banche dati e ad informazioni fattuali già qualitativamente sistematizzate. La commissione può, altresì, assumere e/o verificare direttamente informazioni e realizzazioni.

Art. 8.

La commissione di cui al precedente art. 5 delibera, entro sessanta giorni dalla presentazione di regolare domanda, in merito all'ammissibilità a contributo dei programmi promozionali.

Art. 9.

Entro settanta giorni dalla presentazione della domanda, il Ministero dà comunicazione all'interessato delle determinazioni della commissione.

Art. 10.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1993

Il Ministro: BARATTA

94A0384

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 23 dicembre 1993.

Riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Valbella di Dubino».

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la domanda in data 10 febbraio 1993 con la quale la società Valbella S.p.a., con sede a Dubino, località Nuova Olonio, via Valeriana n. 195, ha chiesto il riconoscimento della qualifica di acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, dell'acqua minerale da denominarsi «Valbella» che sgorga dall'omonima sorgente, ubicata nell'ambito del permesso di ricerca denominato «Monastero», nel territorio del comune di Dubino (Sondrio);

Visto il sopra richiamato decreto legislativo n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1856;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Sentito il parere della IV sezione del Consiglio superiore di sanità nella seduta del 24 novembre 1993;

Decreta:

Art. 1.

E riconosciuta la qualifica di acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, dell'acqua specificata nelle premesse del presente decreto.

Art. 2.

Le indicazioni per le relative etichette sono le seguenti: «puo avere effetti diuretici» e «può favorire la digestione».

Art. 3.

Il presente decreto sarà notificato alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105.

Roma, 23 dicembre 1993

p. *Il Ministro:* SAVINO

94A0381

DECRETO 23 dicembre 1993.

Riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Valle d'Itria» di Martina Franca.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la domanda in data 6 ottobre 1993 con la quale la ditta Michele Calianno, con sede in Martina Franca, via Lamiola, zona L, n. 1, ha chiesto il riconoscimento della qualifica di acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, dell'acqua da denominarsi Valle d'Itria che sgorga nell'ambito dell'omonimo permesso di ricerca in località Lamiola nel territorio del comune di Martina Franca (Taranto);

Visto il sopra richiamato decreto legislativo n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Sentito il parere della IV sezione del Consiglio superiore di sanità nella seduta del 24 novembre 1993;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la qualifica di acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, dell'acqua specificata nelle premesse del presente decreto.

Art. 2.

Le indicazioni per le relative etichette sono le seguenti: «può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà notificato alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105.

Roma, 23 dicembre 1993

p. *Il Ministro:* SAVINO

94A0382

DECRETO 23 dicembre 1993.

Riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Fonte Reale di Valdieri».

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la domanda pervenuta in data 27 ottobre 1993 con la quale la società Fonte Reale Valdieri Terme S.r.l., con sede in Borgo San Dalmazzo, via Po n. 20, ha chiesto il riconoscimento della qualifica di acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, dell'acqua da denominarsi «Fonte Reale di Valdieri» che sgorga da una sorgente denominata n. 1 nell'ambito del permesso di ricerca Valdieri sito nel territorio del comune di Valdieri (Cuneo);

Visto il sopra richiamato decreto legislativo n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Sentito il parere della IV sezione del Consiglio superiore di sanità nella seduta del 24 novembre 1993;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la qualifica di acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, dell'acqua specificata nelle premesse del presente decreto.

Art. 2.

Le indicazioni per le relative etichette sono le seguenti: «può avere effetti diuretici e facilitare l'eliminazione urinaria dell'acido urico».

Art. 3.

Il presente decreto sarà notificato alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105.

Roma, 23 dicembre 1993

p. *Il Ministro:* SAVINO

94A0370

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 23 dicembre 1993.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Caltanissetta.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota dell'ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Palermo n. 34858 del 15 ottobre 1993 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Caltanissetta;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi allo sciopero del personale verificatosi il giorno 8 ottobre 1993;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 8 OTTOBRE 1993

Regione Sicilia:

conservatoria dei registri immobiliari di Caltanissetta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1993

Il direttore generale: VACCARI

94A0370

DECRETO 23 dicembre 1993.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Foggia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota dell'intendenza di finanza di Foggia n. 7284 del 23 ottobre 1993 con la quale e stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Foggia;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi allo sciopero del personale verificatosi il 4 ottobre 1993;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 4 OTTOBRE 1993

Regione Puglia:

conservatoria dei registri immobiliari di Foggia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1993

Il direttore generale: VACCARI

94A0371

DECRETO 23 dicembre 1993.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Lodi.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota dell'ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Milano n. 43610 dell'11 ottobre 1993 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Lodi;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi allo sciopero del personale verificatosi il 4 ottobre 1993;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 4 OTTOBRE 1993

Regione Lombardia:

conservatoria dei registri immobiliari di Lodi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1993

Il direttore generale: VACCARI

94A0372

DECRETO 23 dicembre 1993.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Savona.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota dell'intendenza di finanza di Savona n. 5427 del 14 ottobre 1993 con la quale e stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Savona;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi allo sciopero del personale verificatosi il 6 ottobre 1993;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 6 OTTOBRE 1993

Regione Liguria:

conservatoria dei registri immobiliari di Savona.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1993

Il direttore generale: VACCARI

94A0373

DECRETO 23 dicembre 1993.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Pavia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota dell'intendenza di finanza di Pavia n. 93047469 del 14 ottobre 1993 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Pavia;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi allo sciopero del direttore titolare della conservatoria dei registri immobiliari di Pavia verificatosi il 24 settembre 1993;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 24 SETTEMBRE 1993

Regione Lombardia:

conservatoria dei registri immobiliari di Pavia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1993

Il direttore generale: VACCARI

94A0374

DECRETO 23 dicembre 1993.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Montepulciano.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota dell'intendenza di finanza di Siena n. 5185 dell'11 ottobre 1993 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Montepulciano;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi allo sciopero del personale verificatosi il 6 ottobre 1993;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 6 OTTOBRE 1993

Regione Toscana:

conservatoria dei registri immobiliari di Montepulciano.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1993

Il direttore generale: VACCARI

94A0375

DECRETO 23 dicembre 1993.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Rimini.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota dell'intendenza di finanza di Forlì n. 13588 del 13 ottobre 1993 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Rimini;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi allo sciopero del personale verificatosi il 6 ottobre 1993;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 6 OTTOBRE 1993

Regione Emilia-Romagna:

conservatoria dei registri immobiliari di Rimini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1993

Il direttore generale: VACCARI

94A0376

DECRETO 23 dicembre 1993.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Portoferraio.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota dell'intendenza di finanza di Livorno n. 25504 del 14 ottobre 1993 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Portoferraio;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi allo sciopero del personale verificatosi il 6 ottobre 1993;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 6 OTTOBRE 1993

Regione Toscana:

conservatoria dei registri immobiliari di Portoferraio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1993

Il direttore generale: VACCARI

94A0377

DECRETO 21 gennaio 1994.

Modificazioni al decreto ministeriale 15 dicembre 1993 concernente l'approvazione dei modelli di dichiarazione IVA per l'anno 1993, del contenuto e caratteristiche tecniche dei relativi supporti magnetici nonché degli elenchi clienti e fornitori da allegare alla dichiarazione da parte degli esportatori e loro fornitori.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, e, in particolare, l'art. 28, primo comma, come modificato dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 1993, n. 503, il quale prevede che la dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto deve essere redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze e presentata, in duplice esemplare, tra il 1° febbraio ed il 15 marzo di ciascun anno;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1993 con il quale sono stati approvati i modelli di dichiarazione IVA concernenti l'anno 1993, il contenuto e le caratteristiche tecniche dei relativi supporti magnetici nonché gli elenchi clienti e fornitori da allegare alla dichiarazione da parte degli esportatori e dei loro fornitori;

Considerato che occorre modificare il predetto decreto per correggere errori materiali;

Decreta:

Art. 1.

Al decreto di approvazione dei modelli di dichiarazione IVA concernenti l'anno 1993, citato nelle premesse, sono apportate le seguenti modificazioni, in corrispondenza delle pagine del supplemento ordinario n. 117 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 297 del 20 dicembre 1993:

a) nel quadro R del MOD. IVA 11 REGIME NORMALE - RIMBORSO (pagine 37, 45 e 53):

alla SEZIONE 1:

nel titolo collocato a lato della lettera *B*, le parole: «nonché agli artt. 41 e 58» sono sostituite dalle seguenti: «nonché agli artt. 41, 52 e 58»;

nel titolo collocato a lato della lettera *D*, le parole: «nonché dell'art. 40, comma 9, e dell'art. 58» sono sostituite dalle seguenti: «nonché dell'art. 40, comma 9, dell'art. 52 e dell'art. 58»;

alla SEZIONE 2:

in corrispondenza del codice R21 le parole: «(da cod. L25 dichiarazione 1992)» sono sostituite dalle seguenti: «(da cod. L26 dichiarazione 1992)»;

b) nel quadro F dei MODD. IVA 11 REGIME NORMALE (pagine 10, 18 e 26), IVA 11 REGIME NORMALE - RIMBORSO (pagine 34, 42 e 50), IVA 11 REGIME NORMALE - SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE (pagine 58, 66, 74 e 82) e INTERCALARE MOD. 11 - REGIME NORMALE (pagine 128, 134 e 140), in corrispondenza del cod. F13, le parole: «Altri acquisti e importazioni non imponibili» sono sostituite dalle seguenti: «Altri acquisti non imponibili»;

c) nel quadro F dei MODD. IVA 11-*TER* - REGIME SPECIALE PER I PRODUTTORI AGRICOLI (pagine 99, 105 e 111) e INTERCALARE MOD. 11-*TER* - REGIME SPECIALE AGRICOLTURA (pagine 146, 150 e 154), in corrispondenza del cod. F13, le parole: «Acquisti e importazioni non imponibili» sono sostituite dalle seguenti: «Acquisti non imponibili»;

d) nel MOD. IVA 101/3 (pag. 161), nel quadro DATI RIASSUNTIVI DELL'ELENCO, riportato nel frontespizio, la parola «FORNITORI» è sostituita da «CLIENTI»;

e) nel MOD IVA 102/3*bis* (pag. 171), le parole del titolo posto in testa alla terza colonna: «AMMONTARE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE NELL'ANNO» sono sostituite dalle seguenti: «AMMONTARE DEGLI ACQUISTI EFFETTUATI NELL'ANNO»;

f) nell'allegato *A*.

a pag. 176, terzo punto, le parole «CAMPI CHE ESPRIMONO UNA PERCENTUALE O UN'ALIQUOTA LE PRIME TRE» sono sostituite dalle seguenti: «CAMPI R1 ED R2 LE PRIME DUE»;

a pag. 180 in corrispondenza del campo 23. la descrizione è sostituita dalla seguente:

«Rigo A4

(11, 11-*ter*, 11-*quater*, 11 rimborso)

Impostato al valore della casella;

"0" altrimenti»;

a pag. 206:

il campo 388 diventa 391, assume la posizione 2863-2874 e, nella descrizione, la parola «acconto» è sostituita dalla parola «saldo»;

il campo 389 diventa 388 e assume la posizione 2825-2838;

il campo 390 diventa 389 e assume la posizione 2839-2850;

il campo 391 diventa 390 e assume la posizione 2851-2862;

a pag. 214:

il campo 508 assume la posizione 3665-3668 e la lunghezza 4;

il campo 509 assume la posizione 3669-3672 e la lunghezza 4;

e inoltre inserito il campo 509-*bis* con posizione 3673-3676, lunghezza 4, descrizione: «Filler, Impostato a space» configurazione AN;

a pag. 215:

il campo 520 assume la posizione 3749-3752 e la lunghezza 4;

il campo 521 assume la posizione 3753-3756 e la lunghezza 4;

e inoltre inserito il campo 521-*bis* con posizione 3757-3760, lunghezza 4, descrizione: «Filler, Impostato a space», configurazione AN.

Art. 2.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 1994

Il Ministro: GALLO

94A0452

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 26 aprile 1993

Equipollenza della laurea in storia conferita dalle università statali e da quelle non statali alla laurea in lettere conferita dalle stesse università, ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari ed in particolare l'art. 9, comma sesto;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, concernente la determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Vista la richiesta di equipollenza della laurea in storia alla laurea in lettere espressa dal dipartimento di storia dell'Università degli studi di Siena e quindi dai consigli dei corsi di laurea in storia e dai consigli delle facoltà di lettere e filosofia delle Università degli studi di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Pisa, Siena e Trieste;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 16 settembre 1992;

Decreta:

La laurea in storia conferita dalle Università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale è quipollente alla laurea in lettere conferita dalle stesse Università, ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 26 aprile 1993

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnocologica
FONTANA

Il Ministro per la funzione pubblica
BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1993
Registro n. 4 Università e ricerca, foglio n. 45

94A0385

DECRETO 31 dicembre 1993.

Riconoscimento dell'idoneità alla scuola di psicoterapia cognitiva del Centro studi in psicoterapia cognitiva, in Firenze, ad attivare corsi di formazione in psicoterapia ad indirizzo cognitiva comportamentale nelle sedi di Roma, Napoli, Teramo, L'Aquila, Ancona, Torino.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e che fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

Visto l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio dell'attività psicoterapeutica all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, in una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Considerato che per la corretta applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 56/1989 si è proceduto, con decreto ministeriale 20 febbraio 1990, alla costituzione di un'apposita commissione di studio con il compito di individuare procedure e criteri specifici atti a consentire il riconoscimento delle attività formative svolte da istituzioni private aventi le medesime finalità delle scuole di specializzazione universitarie in psicoterapia;

Esaminata la relazione finale dell'anzidetta commissione ed i criteri formulati per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56/1989;

Visto il decreto ministeriale 19 settembre 1991, successivamente integrato con decreti ministeriali 27 gennaio 1992 e 17 marzo 1992, con il quale è stata costituita una commissione consultiva con il compito di fornire l'indispensabile supporto tecnico all'azione del Ministero nell'esame delle domande di riconoscimento prodotte da istituzioni private per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56/1989;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 29 ottobre 1992, recante modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento da parte di istituzioni private per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

Vista l'istanza prodotta dalla scuola di psicoterapia cognitiva del Centro studi in psicoterapia cognitiva, con sede in Firenze, intesa ad ottenere il riconoscimento di cui all'art. 3 della citata legge n. 56/1989;

Ritenuto che in ordine alla predetta istanza la commissione di cui al precitato decreto ministeriale 19 gennaio 1991 e successive integrazioni ha espresso parere favorevole al riconoscimento della scuola di psicoterapia cognitiva del Centro studi in psicoterapia cognitiva, con sede in Firenze, per i fini di cui all'art. 3 della riferita legge n. 56/1989;

Decreta:

Per i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, la scuola di psicoterapia cognitiva del Centro studi in psicoterapia cognitiva, con sede in Firenze, è riconosciuta idonea ad attivare a decorrere dall'anno accademico successivo alla data del presente decreto, corsi di formazione in psicoterapia ad indirizzo cognitivo comportamentale nella sede di Roma, Napoli, Teramo, L'Aquila, Ancona, Torino e secondo le modalità indicate nell'istanza di riconoscimento di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 31 dicembre 1993

Il Ministro: COLOMBO

94A0386

DECRETO 31 dicembre 1993.

Riconoscimento dell'idoneità alla Società italiana di psicoterapia psicoanalitica, in Roma, ad attivare corsi di formazione in psicoterapia ad indirizzo psicoanalitico freudiano.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e che fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

Visto l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio dell'attività psicoterapeutica all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, in una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Considerato che per la corretta applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 56/1989 si è proceduto, con decreto ministeriale 20 febbraio 1990, alla costituzione di un'apposita commissione di studio con il compito di individuare procedure e criteri specifici atti a consentire il riconoscimento delle attività formative svolte da istituzioni private aventi le medesime finalità delle scuole di specializzazione universitarie in psicoterapia;

Esaminata la relazione finale dell'anzidetta commissione ed i criteri formulati per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56/1989;

Visto il decreto ministeriale 19 settembre 1991, successivamente integrato con decreti ministeriali 27 gennaio 1992 e 17 marzo 1992, con il quale è stata costituita una commissione consultiva con il compito di fornire l'indispensabile supporto tecnico all'azione del Ministero nell'esame delle domande di riconoscimento prodotte da istituzioni private per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56/1989;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 29 ottobre 1992, recante modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento da parte di istituzioni private per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

Vista l'istanza prodotta dalla Società italiana di psicoterapia psicoanalitica, con sede in Roma intesa ad ottenere il riconoscimento di cui all'art. 3 della citata legge n. 56/1989;

Ritenuto che in ordine alla predetta istanza la commissione di cui al precitato decreto ministeriale 19 gennaio 1991 e successive integrazioni ha espresso parere favorevole al riconoscimento della Società italiana di psicoterapia psicoanalitica, con sede in Roma, per i fini di cui all'art. 3 della riferita legge n. 56/1989;

Decreta:

Per i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, la Società italiana di psicoterapia psicoanalitica, con sede in Roma, è riconosciuta idonea ad attivare a decorrere dall'anno accademico successivo alla data del presente decreto, corsi di formazione in psicoterapia ad indirizzo psicoanalitico freudiano nella sede e secondo le modalità indicate nell'istanza di riconoscimento di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 31 dicembre 1993

Il Ministro: COLOMBO

94A0387

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 12 gennaio 1994.

Norme tecniche generali in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione e di consumo in un processo di combustione.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Vista la legge 10 gennaio 1991, n. 10;

Visto l'art. 5, comma 1, del decreto-legge 7 gennaio 1994, n. 12;

Decreta:

Art. 1.

Il presente decreto individua nell'allegato *A* i tipi e le caratteristiche dei residui nonché le rispettive norme tecniche e condizioni alle quali il riutilizzo dei residui stessi come fonte di energia in un ciclo di combustione è sottoposto alle disposizioni di cui all'art. 5, commi 2, 3 e 4, e all'art. 6, comma 2, del decreto-legge 7 gennaio 1994, n. 12, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 1994.

Art. 2.

I titolari di impianti esistenti già autorizzati ad utilizzare in un ciclo di combustione per la produzione di energia residui elencati nell'allegato *A* che intendono proseguire l'attività in conformità alle procedure agevolate previste dall'art. 5 del decreto-legge citato, devono adeguare gli impianti alle norme tecniche ed alle condizioni previste nell'allegato medesimo entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, salvo quanto previsto in modo specifico nell'allegato stesso. A tal fine entro i centottanta giorni successivi alla comunicazione di cui all'art. 5, comma 2, del decreto-legge citato, i soggetti interessati presentano un progetto di adeguamento.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 gennaio 1994

Il Ministro dell'ambiente
SPINI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
SAVONA

ALLEGATO A

NORME TECNICHE PER IL RIUTILIZZO COME FONTE DI ENERGIA DEI RESIDUI DERIVANTI DA CICLI DI PRODUZIONE O DI CONSUMO.

A) REQUISITI E LIMITAZIONI D'USO DEI COMBUSTIBILI NON CONVENZIONALI

1. *Sottoprodotti e residui di lavorazioni agricole (biomasse)*

1.1. Definizione.

residui colturali pagliosi (cereali, leguminose da granella, piante oleaginose, ecc.);

residui colturali legnosi (sarmenti di vite, residui di potature di piante da frutto, ecc.);

residui da estrazione forestale,

residui colturali diversi (stocchi e tutoli di mais, steli di sorgo, di tabacco, di girasole, di canapa, di cisto, ecc.);

residui di lavorazione (pula, lolla, residui fini di trebbiatura, gusci, ecc.).

1.2. Caratteristiche dell'impianto

L'impianto in cui vengono utilizzati come combustibile i prodotti di cui al punto 1.1 deve essere esercito in modo da rispettare i valori limite di emissione minimi fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988 per le corrispondenti tipologie di impianti nei quali siano utilizzati combustibili solidi.

Nel caso l'impianto abbia una potenza termica nominale superiore ad 1 MW esso deve essere provvisto di:

bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;

alimentazione automatica del combustibile,

regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;

controllo in continuo del monossido di carbonio e della temperatura nell'effluente gassoso.

Nel caso di impiego simultaneo con altri combustibili i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla lettera *B)* del presente allegato.

2. *Residui della lavorazione di legno e affini non trattati e residui tessili di filatura e di tessitura (biomasse)*

2.1. Definizione.

Scarti anche in polvere a base esclusivamente di legno vergine derivanti dall'industria del legno (prima e seconda lavorazione, produzione pannelli di particelle, di fibra e condensati, mobili, semilavorati per il mobile, articoli per edilizia ecc.). Scarti anche in polvere, e base vegetale, derivanti dalle lavorazioni tessili di filatura e di tessitura.

2.2. Caratteristiche dell'impianto.

L'impianto in cui vengono utilizzati come combustibile i prodotti di cui al punto 2.1 deve essere esercito in modo da rispettare i valori limite di emissione minimi fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988 per le corrispondenti tipologie di impianti nei quali siano utilizzati combustibili solidi.

Nel caso l'impianto abbia una potenza termica nominale superiore ad 1 MW esso deve essere provvisto di:

bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido,

alimentazione automatica del combustibile,

regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;

controllo in continuo del monossido di carbonio e della temperatura nell'effluente gassoso.

Nel caso di impiego simultaneo con altri combustibili i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla lettera *B)* del presente allegato.

3. *Sanse esauste e affini (biomasse)*

3.1. Definizione

Sanse esauste derivanti da impianti di estrazione di olio da sanse vergini aventi le seguenti caratteristiche:

un contenuto massimo di umidità del 30%,

un contenuto massimo di zolfo dello 0.1% (in peso sul secco);

un p.c.i. (potere calorifico inferiore) minimo pari a 3000 Kcal/kg (sul secco).

3.2. Caratteristiche dell'impianto

L'impianto in cui vengono utilizzati come combustibile i prodotti di cui al punto 3.1 deve essere esercito in modo da rispettare i valori limite di emissione minimi fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988 per le corrispondenti tipologie di impianti nei quali siano utilizzati combustibili solidi.

Nel caso l'impianto abbia una potenza termica nominale superiore ad 1 MW esso deve essere provvisto di:

bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido,

alimentazione automatica del combustibile;

regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento,

controllo in continuo del monossido di carbonio e della temperatura nell'effluente gassoso.

Nel caso di impiego simultaneo con altri combustibili i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla lettera *B)* del presente allegato.

4. *Vinacce esauste, vinaccioli, farina di vinaccioli, residui di frutta, buccette e altri residui vegetali (biomasse)*

4.1. Definizione

Vinacce esauste, vinaccioli, farina di vinacciolo derivante da impianti di estrazione di olio di vinaccioli, residui di frutta, buccette e altri residui vegetali derivanti da impianti dell'industria distillatoria per estrazione di alcoli, dell'industria enologica e ortofrutticola, acquaviti di vinaccia e di frutta e da impianti per l'estrazione del succo di frutta e affini aventi le seguenti caratteristiche:

un contenuto massimo di umidità del 30%;

un contenuto massimo di zolfo dello 0.3% (in peso sul secco),

un p.c.i. (potere calorifico inferiore) minimo pari a 3000 Kcal/kg (sul secco).

4.2. Caratteristiche dell'impianto.

L'impianto in cui vengono utilizzati come combustibile i prodotti di cui al punto 4.1 deve essere esercito in modo da rispettare i valori limite di emissione minimi fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988 per le corrispondenti tipologie di impianti nei quali siano utilizzati combustibili solidi.

Nel caso l'impianto abbia una potenza termica nominale superiore ad 1 MW esso deve essere provvisto di:

bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;

alimentazione automatica del combustibile;

regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento,

controllo in continuo del monossido di carbonio e della temperatura nell'effluente gassoso.

Nel caso di impiego simultaneo con altri combustibili i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla lettera *B)* del presente allegato.

5. *Residui della lavorazione del legno e affini trattati.*

5.1. Definizione.

Scarti ed agglomerati anche in polvere a base esclusivamente legnosa e vegetale derivanti dall'industria del legno (prima e seconda lavorazione, produzione pannelli di particelle, di fibra e condensati, mobili, semilavorati per il mobile, articoli per edilizia ecc.) privi di rivestimento in PVC e di laminati fenolici, aventi inoltre le seguenti caratteristiche:

un contenuto massimo di resina urea-formaldeide o melamina-formaldeide o urea-melamina-formaldeide del 12% (come peso secco/peso secco di pannello):

un contenuto massimo di additivi stabilizzanti (cloruro di ammonio, solfato di ammonio, urea-esametilentetrammina) del 10% (come peso secco/peso secco di resina):

un contenuto massimo di zolfo dello 0.1% (come peso secco/peso di pannello).

5.2. Caratteristiche dell'impianto.

L'utilizzazione dei prodotti di cui al punto 5.1 è consentita in impianti di potenza termica nominale non inferiore a 3 MW.

Detti impianti devono essere provvisti di:

bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;

alimentazione automatica del combustibile;

regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;

controllo in continuo dell'ossigeno, del monossido di carbonio e della temperatura nell'effluente gassoso.

Devono inoltre garantire in tutte le condizioni di esercizio una efficienza di combustione ($CO2/CO+CO2$) minima del 99% e rispettare i seguenti valori limite alle emissioni riferiti ad un tenore di ossigeno dei fumi pari all'11% in volume:

polveri	30	mg/Nmc
HCl	30	mg/Nmc
HF	2	mg/Nmc
Cd+Hg+Tl	0.1	mg/Nmc
carbonio organico totale	30	mg/Nmc
ossidi di zolfo	200	mg/Nmc
ossidi di azoto	500	mg/Nmc
monossido di carbonio	150	mg/Nmc
PCDD+PCDF (come diossina equivalente)	0.1	ng/Nmc
idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	0.1	mg/Nmc

Per gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988. Nel caso di impiego simultaneo con altri combustibili i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla lettera *B)* del presente allegato.

6. *Carta, cartone e poliaccoppiati.*

6.1. Definizione.

Scarti e cascami di lavorazione dell'industria cartaria, grafica e degli imballaggi costituiti da carta, cartone e poliaccoppiati composti da carta, polietilene ed alluminio, aventi un potere calorifico inferiore sul tal quale maggiore di 3000 Kcal/kg ed un contenuto di zolfo e ceneri rapportate ai seguenti valori di combustibile convenzionale:

potere calorifico inferiore	4000 Kcal/kg
ceneri	10% in peso
zolfo	0.3% in peso

Il prodotto non deve essere contaminato da composti metallici di cui all'allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982 in concentrazioni superiori ad un decimo di quelle stabilite al par. 1.2 della deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale *ex* art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982 e non deve contenere più dello 0.2% in peso (sul secco) di cloro e non più dello 0.04% in peso (sul secco) di altri alogenuri.

Il prodotto non deve inoltre contenere né essere contaminato dalle altre sostanze elencate nell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982 in quantità e/o concentrazioni tali da farlo classificare come rifiuto tossico e nocivo.

6.2. Caratteristiche dell'impianto.

L'utilizzazione dei rifiuti di cui al punto 6.1 è consentita in impianti di potenza termica nominale non inferiore a 3 MW.

Detti impianti devono essere provvisti di:

bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;

alimentazione automatica del combustibile;

regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;

controllo in continuo dell'ossigeno, del monossido di carbonio e della temperatura nell'effluente gassoso.

Devono inoltre garantire in tutte le condizioni di esercizio una efficienza di combustione ($CO2/CO+CO2$) minima del 99% e rispettare i seguenti valori limite alle emissioni riferiti ad un tenore di ossigeno dei fumi pari all'11% in volume:

polveri	30	mg/Nmc
HCl	30	mg/Nmc
HF	2	mg/Nmc
Cd+Hg+Tl	0.1	mg/Nmc
carbonio organico totale	30	mg/Nmc
ossidi di zolfo	300	mg/Nmc
ossidi di azoto	500	mg/Nmc
monossido di carbonio	150	mg/Nmc
PCDD+PCDF (come diossina equivalente)	0.1	ng/Nmc
Al (nel caso il rifiuto contenga alluminio)	5	mg/Nmc
idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	0.1	mg/Nmc

Per gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988.

Nel caso di impiego simultaneo con altri combustibili i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla lettera *B)* del presente allegato.

7. *Resine artificiali e sintetiche non contenenti cloro.*

7.1. Definizione.

Scarti e sfridi industriali, imballaggi e contenitori privi di cloro aventi un potere calorifico inferiore sul tal quale maggiore di 4000 Kcal/kg.

Il prodotto non deve contenere né essere contaminato dalle sostanze elencate nell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982 in quantità e/o concentrazioni tali da farlo classificare come rifiuto tossico e nocivo.

7.2. Modalità di recupero energetico.

Il recupero energetico del prodotto di cui al punto 7.1 può essere effettuato attraverso la combustione diretta alle condizioni indicate al punto 7.3 ovvero attraverso un processo di gasificazione del prodotto stesso purché gli impianti per la produzione di gas derivato siano localizzati presso l'impianto di produzione di energia e siano con questo integrati.

Per la produzione e la utilizzazione del gas derivato si applicano le prescrizioni di cui al punto 15.

7.3. Caratteristiche dell'impianto.

La combustione del prodotto di cui al punto 7.1 è consentita in impianti di potenza termica nominale non inferiore a 3 MW.

Detti impianti devono essere provvisti di:

bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;

alimentazione automatica del combustibile;

regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;

controllo in continuo dell'ossigeno, del monossido di carbonio e della temperatura nell'effluente gassoso.

Devono inoltre garantire in tutte le condizioni di esercizio una efficienza di combustione ($CO_2/CO+CO_2$) minima del 99% e rispettare i seguenti valori limite alle emissioni riferiti ad un tenore di ossigeno dei fumi pari all'11% in volume:

polveri	30	mg/Nmc
HCl	30	mg/Nmc
HF	2	mg/Nmc
Cd+Hg+Tl	0.1	mg/Nmc
carbonio organico totale	30	mg/Nmc
ossidi di zolfo	300	mg/Nmc
ossidi di azoto	500	mg/Nmc
monossido di carbonio	150	mg/Nmc
PCDD+PCDF (come diossina equivalente)	0.1	ng/Nmc
idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	0.1	mg/Nmc

Per gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988.

Nel caso di impiego simultaneo con altri combustibili i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla lettera *B)* del presente allegato.

8. *Fluff da macinazione di autoveicoli.*

8.1. Definizione.

Guarnizioni e profili di gomma, tessuti, plastiche provenienti dalla macinazione delle auto dopo separazione dei componenti metallici e frammenti di pneumatici per vetture e autocarri, aventi le seguenti caratteristiche:

un contenuto massimo di inerti dell'8% (in peso);

un contenuto massimo di zolfo dell'1.0% (in peso);

un contenuto massimo di metalli del 2.0% (in peso);

un contenuto massimo di ossido di zinco dell'1.5% (in peso);

un potere calorifico inferiore minimo di 3500 Kcal/kg.

Il prodotto non deve contenere né essere contaminato dalle sostanze elencate nell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982 in quantità e/o concentrazioni tali da farlo classificare come rifiuto tossico e nocivo.

8.2. Modalità di recupero energetico.

Il recupero energetico del prodotto di cui al punto 8.1 può essere effettuato attraverso la combustione diretta alle condizioni indicate al punto 8.3 ovvero attraverso un processo di gasificazione del prodotto stesso purché gli impianti per la produzione di gas derivato siano localizzati presso l'impianto di produzione di energia e siano con questo integrati.

Per la produzione e la utilizzazione del gas derivato da tale prodotto si applicano le prescrizioni di cui al punto 15.

8.3. Caratteristiche dell'impianto.

La combustione del prodotto di cui al punto 8.1 è consentita in impianti di potenza termica nominale non inferiore a 6 MW.

Detti impianti devono essere provvisti di:

bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;

alimentazione automatica del combustibile;

regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;

controllo in continuo dell'ossigeno, del monossido di carbonio, dell'ossido di zolfo e della temperatura nell'effluente gassoso.

Devono inoltre garantire in tutte le condizioni di esercizio i seguenti requisiti minimi operativi:

temperatura della camera di combustione	min 950 °C
temperatura della camera di combustione per impianti a letto fluido/ griglia mobile	min 850 °C
efficienza di combustione ($CO_2/CO+CO_2$)	min 99%

e rispettare i seguenti valori limite alle emissioni riferiti ad un tenore di ossigeno dei fumi pari all'11% in volume:

polveri	30	mg/Nmc
HCl	30	mg/Nmc
HF	2	mg/Nmc
Cd+Hg+Tl	0.1	mg/Nmc
carbonio organico totale	30	mg/Nmc
ossidi di zolfo	400	mg/Nmc
ossidi di azoto	500	mg/Nmc
monossido di carbonio	150	mg/Nmc
PCDD+PCDF (come diossina equivalente)	0.1	ng/Nmc
idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	0.1	mg/Nmc
Zn	5	mg/Nmc

Per gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988.

Nel caso di impiego simultaneo con altri combustibili i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla lettera *B)* del presente allegato.

9. *Pneumatici fuori uso.*

9.1. Definizione.

Pneumatici (per autovetture, autocarri, ecc.) interi o in frammenti derivanti da produzione, vendita, sostituzione, ricostruzione, aventi le seguenti caratteristiche:

un contenuto massimo di ferro del 22% (in peso);

un contenuto massimo di ossido di zinco del 3.5% (in peso);

un potere calorifico inferiore minimo di 6000 Kcal/kg.

Il prodotto non deve contenere né essere contaminato dalle sostanze elencate nell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982 in quantità e/o concentrazioni tali da farlo classificare come rifiuto tossico e nocivo.

9.2. Modalità di recupero energetico.

Il recupero energetico del prodotto di cui al punto 9.1 può essere effettuato attraverso la combustione diretta alle condizioni indicate al punto 9.3 ovvero attraverso un processo di gasificazione del prodotto stesso purché gli impianti per la produzione di gas derivato siano localizzati presso l'impianto di produzione di energia e siano con questo integrati.

Per la produzione e la utilizzazione del gas derivato da tale prodotto si applicano le prescrizioni di cui al punto 15.

9.3. Caratteristiche dell'impianto.

La combustione del prodotto di cui al punto 9.1 è consentita in impianti di potenza termica nominale non inferiore a 6 MW.

Detti impianti devono essere provvisti di:

bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido:

alimentazione automatica del combustibile;

regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;

controllo in continuo dell'ossigeno, del monossido di carbonio, dell'ossido di zolfo e della temperatura nell'effluente gassoso,

devono inoltre garantire in tutte le condizioni di esercizio i seguenti requisiti minimi operativi:

temperatura della camera di combustione	min 950 °C
temperatura della camera di combustione per impianti a letto fluido	min 850 °C
efficienza di combustione ($CO_2/CO+CO_2$)	min 99%

e rispettare i seguenti valori limite alle emissioni riferiti ad un tenore di ossigeno dei fumi pari all'11% in volume:

polveri	30	mg/Nmc
HCl	30	mg/Nmc
HF	2	mg/Nmc
Cd+Hg+Tl	0.1	mg/Nmc
carbonio organico totale	30	mg/Nmc
ossidi di zolfo	400	mg/Nmc
ossidi di azoto	500	mg/Nmc
monossido di carbonio	150	mg/Nmc
PCDD+PCDF (come diossina equivalente)	0.1	ng/Nmc
idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	0.1	mg/Nmc
Zn	5	mg/Nmc

Per gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988.

Nel caso di impiego simultaneo con altri combustibili i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla lettera *B)* del presente allegato.

10. *Solventi e miscugli di solventi organici - residui di distillazione di prodotti organici.*

10.1. Definizione.

Solventi organici non clorurati, loro miscele e residui di distillazione di prodotti organici aventi le seguenti caratteristiche:

potere calorifico inferiore minimo pari a 4000 Kcal/kg;

assenza di composti organici alogenidrici;

temperatura di fluidificazione non superiore a 95 °C.

I prodotti non devono essere contaminati da composti metallici di cui all'allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982, in concentrazioni superiori ad un decimo di quelle stabilite al paragrafo 1.2 della deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale *ex* art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982.

10.2. Caratteristiche dell'impianto.

Il prodotto di cui al punto 10.1 può essere utilizzato in impianti di potenza termica nominale non inferiore a 10 MW ad esclusione dei forni per la produzione di calce per uso alimentare.

Il prodotto può essere utilizzato in misura tale che il calore da esso prodotto rappresenti una percentuale compresa fra il 10 e il 40% del calore totale prodotto dall'impianto in qualsiasi fase del suo funzionamento.

Detti impianti devono essere provvisti di:

bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;

alimentazione automatica del combustibile;

regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;

controllo in continuo dell'ossigeno, del monossido di carbonio e della temperatura nell'effluente gassoso.

Devono inoltre garantire in tutte le condizioni di esercizio i seguenti requisiti minimi operativi:

temperatura della camera di combustione	min 950 °C
efficienza di combustione (CO2/CO+CO2)	min 99%

e rispettare i seguenti valori limite alle emissioni riferiti ad un tenore di ossigeno dei fumi pari al 3% in volume:

polveri	10	mg/Nmc
HCl	10	mg/Nmc
HF	2	mg/Nmc
sostanze di cui al par. 1.1 classe II (*)	0.5	mg/Nmc
sostanze di cui al par. 2 classe I (*)	0.05	mg/Nmc
sostanze di cui al par. 2 classe II e III (*)	0.5	mg/Nmc
Zn	5	mg/Nmc
carbonio organico totale	10	mg/Nmc
ossidi di zolfo	50	mg/Nmc
ossidi di azoto	400	mg/Nmc
monossido di carbonio (come valore medio giornaliero)	50	mg/Nmc
PCDD+PCDF (come diossina equivalente)	0.1	ng/Nmc
idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	0.1	mg/Nmc

(*) Vedi allegato I al D.M. 12 luglio 1990 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 51 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 30 luglio 1990).

Per gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988.

Nel caso di impiego simultaneo con altri combustibili i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla lettera *B)* del presente allegato.

11. *Combustibile derivato da rifiuti (RDF).*

11.1. Definizione.

Combustibile ottenuto da rifiuti solidi urbani e/o assimilabili, ad esclusione dei rifiuti tossici e nocivi e dei rifiuti ospedalieri, attraverso la raccolta differenziata e/o cicli di lavorazione che ne aumentano il potere calorifico, riducono la presenza di materiale metallico, vetri, inerti, materiale organico putrescibile, contenuto di umidità e di inquinanti entro i seguenti limiti:

umidità	max 25%
p.c.i. sul tal quale	3000 Kcal/kg
ceneri sul tal quale in peso	max 15%
cloro sul tal quale	max 0.7%
zolfo sul tal quale	max 0.5%
Pb sul secco in peso	max 100 mg/kg
Cr sul secco	max 50 mg/kg
Cu sul secco	max 150 mg/kg
Mn sul secco	max 150 mg/kg
Zn sul secco	max 500 mg/kg
Ni sul secco	max 20 mg/kg
As sul secco	max 10 mg/kg
Cd+Hg sul secco	max 10 mg/kg
Pb+Cr+Cu+Mn+Zn sul tal quale	max 900 mg/kg

Per ciascuna partita di RDF deve essere certificata la temperatura di rammollimento delle ceneri.

11.2. Modalità di recupero energetico.

Il recupero energetico del prodotto di cui al punto 11.1 può essere effettuato attraverso la combustione diretta alle condizioni indicate al punto 11.3 ovvero attraverso un processo di gasificazione del prodotto stesso purché gli impianti per la produzione di gas derivato siano localizzati presso l'impianto di produzione di energia e siano con questo integrati.

Per la produzione e la utilizzazione del gas derivato da tale prodotto si applicano le prescrizioni di cui al punto 15.

11.3. Caratteristiche dell'impianto.

Il prodotto di cui al punto 11.1 può essere utilizzato in impianti di potenza termica nominale non inferiore a 6 MW ad esclusione dei forni per la produzione di calce per uso alimentare.

Il prodotto può essere utilizzato in misura tale che il calore da esso prodotto rappresenti una percentuale minima del 10%.

Gli impianti devono essere provvisti di:

bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;

alimentazione automatica del combustibile;

regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;

controllo in continuo dell'ossigeno, del monossido di carbonio, dell'ossido di zolfo, delle polveri e della temperatura nell'effluente gassoso.

Devono inoltre garantire in tutte le condizioni di esercizio i seguenti requisiti minimi operativi:

temperatura della camera di combustione . . .	min 950 °C
temperatura della camera di combustione per impianti a letto fluido/a griglia mobile	min 850 °C
efficienza di combustione (CO2/CO+CO2)	min 99%

e rispettare i seguenti valori limite di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno dei fumi pari all'11% in volume sono:

polveri	10	mg/Nmc
HCl	10	mg/Nmc
HF	2	mg/Nmc
sostanze di cui al par. 1.1 classe II (*) . .	0.5	mg/Nmc
sostanze di cui al par. 2 classe I (*)	0.05	mg/Nmc
sostanze di cui al par. 2 classe II e III (*)	0.5	mg/Nmc
Zn	5	mg/Nmc
carbonio organico totale	10	mg/Nmc
ossidi di zolfo	50	mg/Nmc
ossidi di azoto	400	mg/Nmc
monossido di carbonio (come valore medio giornaliero)	50	mg/Nmc
PCDD+PCDF (come diossina equivalente)	0.1	ng/Nmc
idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	0.1	mg/Nmc

(*) Vedi allegato 1 al decreto ministeriale 12 luglio 1990 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 51 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 30 luglio 1990).

Per gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988.

Nel caso di impiego simultaneo con altri combustibili i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla lettera *B)* del presente allegato.

12. *Biogas*.

12.1. Definizione.

Gas combustibile prodotto dalla fermentazione anaerobica metanogenica di molecole organiche avente le seguenti caratteristiche:

metano	min 30% vol/vol
H2S	max 1.5% vol/vol
potere calorifico inferiore	min 3000 Kcal/Nm3

12.2. Caratteristiche degli impianti.

L'utilizzazione di biogas è consentita all'interno degli stabilimenti e/o aree in cui si produce:

in impianti di combustione che garantiscano in tutte le condizioni di esercizio una efficienza di combustione (CO2/CO+CO2) minima del 99% e nel rispetto dei valori limite minimi di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988, per le corrispondenti tipologie di impianti. Non si applica il limite per le emissione di ossido di zolfo;

in motori fissi a combustione interna nel rispetto dei limiti di cui all'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988.

13. *Distillati di catrame di carbon fossile proveniente da forni di cottura per elettrodi di carbone.*

13.1. Definizione.

Materiale catramoso derivante dal processo di cottura degli elettrodi di carbone e recuperato dal sistema di abbattimento dei fumi mediante elettrofiltrazione analogo al prodotto di cui al codice NC 2706 delle tariffe doganali, avente le seguenti caratteristiche:

contenuto massimo di zolfo .	pari all' 1% in peso
contenuto massimo di ceneri	pari allo 0,6% in peso
potere calorico	p.c.i. 8.000-8.500 Kcal/kg

13.2. Modalità di recupero energetico.

Il recupero energetico del prodotto di cui al punto 13.1 può essere effettuato attraverso la combustione diretta alle condizioni indicate al punto 13.3.

13.3. Caratteristiche dell'impianto.

La combustione del prodotto di cui al punto 13.1 è consentita nei forni industriali per la produzione degli elettrodi ed in impianti di potenza termica non inferiore a 10 MW.

Il prodotto può essere utilizzato in misura tale che il calore da esso prodotto rappresenti una percentuale compresa tra il 10 e il 40% del calore totale prodotto dagli impianti in qualsiasi fase del loro funzionamento.

Detti impianti devono essere provvisti di:

bruciatore pilota a combustione gassosa o liquida (non richiesto nei forni industriali per la produzione degli elettrodi);

alimentazione automatica del combustibile;

regolazione automatica del combustibile (non richiesta nei forni industriali per la produzione degli elettrodi);

regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;

controllo in continuo dell'ossigeno (non richiesto nei forni industriali per la produzione degli elettrodi);

controllo in continuo del monossido di carbonio e della temperatura nell'effluente gassoso.

Devono inoltre garantire in tutte le condizioni di esercizio i seguenti requisiti minimi operativi:

temperatura della camera di combustione . . .	min 950 °C
efficienza di combustione (CO2/CO - CO2) . .	min 99%
tenore di ossigeno nei fumi in volume	min 4%

e rispettare i seguenti valori limite di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno dei fumi pari al 3% in volume sono:

polveri	50	mg/Nmc
fluoruro di idrogeno (HF)	2	mg/Nmc
carbonio organico totale (non si applica se il combustibile viene utilizzato direttamente nei forni di cottura degli elettrodi)	20	mg/Nmc
ossidi di azoto	500	mg/Nmc
monossido di carbonio (come valore medio giornaliero)	50	mg/Nmc
idrocarburi policiclici aromatici	0,1	mg/Nmc

Per gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988.

Non si applica il valore limite di emissione per gli ossidi di zolfo.

Nel caso di impiego simultaneo con altri combustibili i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla lettera *B)* del presente allegato.

14. *Resine artificiali e sintetiche (PDF).*

14.1. Definizione.

Residui plastici da scarti e sfridi industriali, imballaggi e films post-consumo da raccolta differenziata, con contenuto di cloro inferiore a 0.2% aventi un potere calorifico inferiore sul tal quale maggiore di 4000 Kcal/kg.

Il residuo non deve contenere, né essere contaminato dalle sostanze elencate nell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982 in quantità e/o concentrazioni tali da farlo classificare tossico-nocivo.

14.2. Modalità di recupero energetico.

Il recupero energetico del residuo di cui al punto 14.1 può essere effettuato attraverso:

a) la combustione diretta alle condizioni indicate ai punti 14.3 e 14.4;

b) un processo di gassificazione, purché gli impianti per la produzione di gas derivato siano localizzati presso l'impianto di produzione di energia e ad esso integrati.

Per la produzione e utilizzazione del gas derivato si applicano le prescrizione di cui al punto 15.

14.3. Caratteristiche dell'impianto.

Il residuo può essere utilizzato in impianti di potenza termica nominale non inferiore a 3 MW, provvisti di:

bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;

alimentazione automatica del combustibile;

regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;

controllo continuo dell'ossigeno, dell'ossido di carbonio e della temperatura nell'effluente gassoso.

Detti impianti devono inoltre garantire in tutte le condizioni di esercizio una efficienza di combustione ($CO/CO+CO_2$) minima del 99%.

14.4. Valori limite alle emissioni.

Gli impianti di cui al punto 14.3 devono garantire i seguenti valori limite alle emissioni, riferiti ad un tenore di ossigeno dei fumi pari all'11% in volume:

polveri	30	mg/Nmc
HCl	10	mg/Nmc
HF	2	mg/Nmc
Cd+Hg+Ti	0.1	mg/Nmc
carbonio organico totale	30	mg/Nmc
ossidi di zolfo	300	mg/Nmc
ossidi di azoto	400	mg Nmc
monossido di carbonio	100	mg/Nmc
PCDD+PCDF (come diossina equivalente)	0.1	ng/Nmc
idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	0,1	mg/Nmc

Per gli altri inquinanti si applicano i valori minimi di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988.

Nel caso di impiego simultaneo con altri combustibili i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla lettera *B)* del presente allegato.

Per un periodo non superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto agli impianti autorizzati esistenti si applicano i seguenti limiti di emissione:

nel caso di combustione diretta di PDF in miscela con altri combustibili anche non convenzionali (co-combustione):

polveri	150	mg/Nmc
Hf	2	mg/Nmc
Cd+Hg+Ti	0,2	mg/Nmc
carbonio organico totale	30	mg/Nmc
ossidi di zolfo	600	mg/Nmc
ossidi di azoto	1800-3000	mg/Nmc
idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	0,1	mg/Nmc

Per gli altri inquinanti si applicano i valori di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988.

15. *Gas derivati.*

15.1. Definizione.

Gas derivante da processi di gasificazione di:

rifiuti urbani o assimilabili;

RDF di cui al punto 11;

prodotti di cui ai punti 7, 8, 9 e 14.

avente le seguenti caratteristiche:

H_2S	max	200 ppm
polveri	max	1 ppm
potere calorifico inferiore (su base secca)	min	1000 Kcal/Nm3

15.2. Caratteristiche dell'impianto.

Impianti unitari di gassificazione dei rifiuti e di produzione di energia, oppure impianti di sola produzione energetica utilizzanti i gas di cui al punto 15.1, con potenza termica nominale superiore a 6 MW con le caratteristiche di seguito indicate:

a) Nel caso si tratti di una turbina a gas fissa valgono i seguenti valori limite di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15% in volume:

monossido di carbonio . . . 100 mg Nm3

Ossidi di azoto (*):

per turbine di potenza elettrica > 50 MW	100 mg/Nm3
per turbine di potenza elettrica ≤ 50 MW	150 mg/Nm3
per turbine funzionanti meno di 2200 ore annue	250 mg/Nm3

(*) Per le turbine a gas con rendimento elettrico superiore al 30% i valori limite di emissione sono calcolati aumentando i valori limite di 3 mg/Nm3 per ciascun punto di rendimento superiore a 30, fino ad un massimo rispettivamente di 150 mg/Nm3 e 200 mg/Nm3.

Per gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988, per le corrispondenti tipologie di impianti.

b) Nel caso si tratti di altre tipologie di impianti di combustione valgono i seguenti valori limite di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3% in volume:

polveri	5	mg/Nm3
monossido di carbonio	100	mg/Nm3
ossidi di azoto	300	mg/Nm3
ossidi di zolfo	35	mg/Nm3

Per gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988.

B) CALCOLO DEI VALORI LIMITE DI EMISSIONE IN ATMOSFERA PER IMPIEGO DI COMBUSTIBILI IN MISCELA

Nel caso di impiego simultaneo dei prodotti di cui alla precedente lettera *A)* in miscela fra loro o con altri combustibili, i valori limite di emissione dell'impianto sono determinati nel modo seguente:

$$\frac{\text{V prodotto} \times \text{C prodotto} + \text{V altro combust.} \times \text{C altro combust.}}{\text{V prodotto} + \text{V altro combustibile}} = \text{C}$$

Dove:

V prodotto = volume dei gas di scarico derivante esclusivamente dalla combustione dei prodotti di cui alla precedente lettera *A)*, determinato in base al prodotto specificato nell'autorizzazione che ha il più basso potere calorifico, normalizzato alle condizioni indicate nel corrispondente punto della lettera *A)*

C prodotto = valori limite delle emissioni stabiliti alla precedente lettera *A)* del presente allegato per i prodotti impiegati

V altro combustibile = volume dei gas di scarico derivanti dalla combustione dell'altro o degli altri combustibili autorizzati e normalmente utilizzati nell'impianto normalizzato alle condizioni indicate nell'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988

C altro combustibile = valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988 per l'altro o gli altri combustibili normalmente utilizzati nell'impianto

C = valore limite di emissione da rispettare in caso di impiego simultaneo di uno o più dei prodotti di cui alla lettera *A)* e uno o più di altri combustibili riferito ad un tenore di ossigeno nei fumi calcolato tenendo conto del rapporto dei volumi

Per i cementifici non è richiesto il bruciatore pilota a combustibile liquido o gassoso.

94A0357

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 15 gennaio 1994.

Assoggettamento della S.p.a. H.S. Elettronica progetti, in Villanova di Castelnaso, alla procedura di amministrazione straordinaria, e nomina dei commissari.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza in data 21 dicembre 1993 con cui il tribunale di Bologna ha accertato lo stato d'insolvenza della S.p.a. H.S. Elettronica progetti, con sede in Villanova di Castelnaso (Bologna), via Verdi, 47/2 - 49, nonché il collegamento della stessa società con la S.r.l. Sandretto industrie ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato ed ha dichiarato la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto in data 30 novembre 1993 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.r.l. Sandretto industrie è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa e sono nominati commissari il prof. Flavio Dezzani, l'avv. Vincenzo Nicastro ed il dott. Ernesto Ramojno;

Visto il proprio decreto in data 15 gennaio 1994 emesso di concerto con il Ministro del tesoro con il quale l'avv. Vincenzo Nicastro, dimissionario, è sostituito nell'incarico in seno al collegio commissariale con il dott. Luciano Pandiani;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della S.p.a. H.S. Elettronica progetti quale società collegata con la S.r.l. Sandretto industrie preporre ad essa gli stessi commissari nominati per quest'ultima e autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. H.S. Elettronica progetti, con sede in Villanova di Castelnaso (Bologna), via Verdi, 47/2 - 49, collegata alla S.r.l. Sandretto industrie, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

È disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

Sono nominati commissari il prof. Flavio Dezzani, nato ad Asti l'8 gennaio 1941, il dott. Luciano Pandiani nato a Celle Ligure il 16 settembre 1930 ed il dott. Ernesto Ramojno, nato a Torino il 5 luglio 1949.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 1994

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
SAVONA

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

94A0379

DECRETO 15 gennaio 1994.

Assoggettamento della S.r.l. Gencord, in Assemini, alla procedura di amministrazione straordinaria, e nomina del commissario.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza in data 16 dicembre 1993 con cui il tribunale di Cagliari ha accertato lo stato d'insolvenza della S.r.l. Gencord, con sede in Assemini (Cagliari), nonché il collegamento della stessa società con la S.r.l. Ferdofin siderurgica ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato ed ha dichiarato la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto in data 28 dicembre 1993 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.r.l. Ferdofin siderurgica è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario l'ing. Aurelio Guccione;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della S.r.l. Gencord quale società collegata con la S.r.l. Ferdofin siderurgica preporre ad essa lo stesso commissario nominato per quest'ultima e autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. Gencord, con sede in Assemini (Cagliari), collegata alla S.r.l. Ferdofin siderurgica, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

È disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

È nominato commissario l'ing. Aurelio Guccione, nato ad Alia (Palermo) l'8 giugno 1937.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 1994

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
SAVONA

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

94A0380

DECRETO 15 gennaio 1994.

Assoggettamento della S.p.a. Mandelli industriale, in Piacenza, alla procedura di amministrazione straordinaria, e nomina del commissario.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza depositata in data 20 dicembre 1993 con la quale il tribunale di Piacenza ha dichiarato lo stato d'insolvenza della S.p.a. Mandelli industriale, con sede in Piacenza, strada Caorsana, 35, e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 1 della legge suindicata;

Ritenuto che sussistano i requisiti e ricorrano i motivi di pubblico interesse perché sia disposta l'amministrazione straordinaria della S.p.a. Mandelli industriale e sia autorizzata la continuazione dell'esercizio per anni due;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Mandelli industriale, con sede in Piacenza, strada Caorsana, 35, è posta in amministrazione straordinaria secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

È disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

È nominato commissario l'avv. Vincenzo Nicastro, nato a Roma il 22 febbraio 1947.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 1994

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
SAVONA

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

94A0400

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 19 ottobre 1993.

Revoca di finanziamenti attribuiti dal secondo e terzo piano annuale di attuazione del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno 1990-1992.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 64/1986, commi 6 e 8, che dettano disposizioni relative alla realizzazione dei piani annuali di attuazione e alla formulazione delle proposte per i singoli interventi;

Vista la legge 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione, con modificazioni del decreto-legge n. 415/1992, recante modifiche alla disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, con il quale è stato disposto il trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento ed Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a seguito della cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e della previsione di un sistema di interventi nelle aree depresse nel territorio nazionale;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, recante disposizioni per l'accelerazione degli interventi a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei precedenti in materia edilizia;

Vista la delibera del 3 agosto 1988 (pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 29 ottobre 1988), concernente l'approvazione del secondo piano annuale di attuazione del programma triennale di sviluppo 1986-90;

Vista la delibera del 21 dicembre 1989 (pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1990), concernente l'approvazione dello stralcio al terzo piano annuale di attuazione del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno 1990-92;

Sentita la regione Sicilia in merito ad alcuni interventi, finanziati per un importo complessivo di lire 114.800 milioni a valere sulle disponibilità recate dalla legge n. 64/1986, le cui procedure di realizzazione non risultano attivate;

Considerato che la stessa regione Sicilia ha evidenziato l'esigenza di poter disporre della somma integrativa di lire 8 miliardi, da destinare agli interventi di completamento del «raccordo tra la circonvallazione di Palermo e l'autostrada Palermo/Trapani con la grande viabilità urbana», in conseguenza dell'aggiornamento progettuale;

Delibera:

1. Nell'ambito del secondo e del terzo piano annuale di attuazione, sub-azione organica 6,3 «Interventi per lo sviluppo delle zone interne», di cui alle proprie delibere 3 agosto 1988 e 21 dicembre 1989, richiamate in premessa, è revocato il finanziamento complessivo di lire 114.800 milioni, destinato alle seguenti due opere, per l'importo a fianco di ciascuna indicato:

Azione organica 6,3 - Regione Sicilia:

secondo piano annuale di attuazione - B/2812 regione Sicilia - Area attrezzata artigiana nel comune di Collesano, lire 49.000 milioni;

terzo piano annuale di attuazione - C/0429 regione Sicilia - Asse e collegamento veloce zone interne grande viabilità s.s./115, s.s./189, s.s./640 in territorio comune di Favara (Agrigento), lire 65.800 milioni.

2. A valere sul predetto importo di lire 114.800 milioni, resosi così disponibile, la somma di lire 8.000 milioni viene destinata al finanziamento del seguente intervento:

comune di Palermo «Completamento della realizzazione del raccordo tra la circonvallazione di Palermo e l'autostrada Palermo/Trapani con la grande viabilità urbana».

3. La residua disponibilità di lire 106.800 milioni sarà acquisita alla programmazione prevista dall'art. 1, comma 9, della legge n. 488/1992 richiamata in premessa.

Roma, 19 ottobre 1993

Il Presidente delegato: SPAVENTA

Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1993
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 182

94A0388

DELIBERAZIONE 19 ottobre 1993.

Approvazione del protocollo d'intesa 12 ottobre 1993 finalizzato al riassetto territoriale della provincia di Taranto.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il combinato disposto dei commi 1, 3 e 4 dell'art. 3 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che demanda al Ministro del bilancio e della programmazione economica il coordinamento e la programmazione, anche finanziaria, dell'intervento pubblico nelle aree depresse del territorio nazionale;

Visto il protocollo d'intesa tra il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministro del bilancio e della programmazione economica e la regione Puglia che ha per obiettivo quello di concorrere al riassetto territoriale dell'area della provincia di Taranto, attraverso la crescita delle attività produttive ed il completamento delle necessarie infrastrutture;

Ritenuto opportuno provvedere alle occorrenze finanziarie necessarie per far fronte agli impegni derivanti dalla predetta intesa con una quota delle residue risorse a valere sulla disponibilità complessiva di 4.300 miliardi di lire, destinata dalle proprie deliberazioni del 3 agosto 1988 e del 29 marzo 1990 alla realizzazione dei progetti «strategici»;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica:

Prende atto

degli obiettivi contenuti nel protocollo d'intesa finalizzato al riassetto territoriale della provincia di Taranto, che è stato sottoscritto in data 12 ottobre 1993 dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica e dal presidente della regione Puglia.

Delibera:

All'onere complessivo di 252 miliardi di lire destinato all'attuazione degli interventi di cui al protocollo d'intesa richiamato in premessa, si farà fronte quanto a lire 50 miliardi mediante i fondi attribuiti alla regione Puglia nell'ambito dei programmi regionali di sviluppo finanziati con le risorse della legge n. 64/1986 e, quanto a lire 200 miliardi, attraverso la riprogrammazione delle residue risorse già destinate ai progetti strategici.

Con successiva deliberazione sarà definito il quadro delle risorse, a fronte della puntuale individuazione degli interventi da realizzare.

All'ulteriore onere di lire 2 miliardi destinato alle attività preordinate all'attuazione del predetto protocollo d'intesa, si farà fronte a valere sull'importo di lire 100 miliardi, già destinato con propria delibera del 3 agosto 1988 alla definizione di progetti interregionali e di valenza nazionale, nonché all'attivazione di accordi di programma.

Roma, 19 ottobre 1993

Il Presidente delegato: SPAVENTA

Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1993
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 186

94A0389

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 11 gennaio 1994

Sostituzione dell'art. 10, comma 3, lettera *a)*, del regolamento disciplinante la negoziazione di valori mobiliari fuori dei mercati regolamentati adottato con delibera n. 5552 del 14 novembre 1991. (Deliberazione n. 7678)

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni;

Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Visto il regolamento disciplinante la negoziazione di valori mobiliari fuori dei mercati regolamentati adottato con delibera n. 5552 del 14 novembre 1991;

Viste le delibere n. 6185 del 13 maggio 1992 e n. 7421 del 5 ottobre 1993 con cui sono state apportate modificazioni al predetto regolamento n. 5552/1991 in materia di negoziazione di spezzature;

Ritenuta l'esigenza di modificare ulteriormente il citato regolamento n. 5552/1991 al fine di semplificare al massimo la negoziazione delle spezzature, in attesa della realizzazione di forme di contrattazione organizzata delle spezzature stesse:

Delibera:

L'art. 10, comma 3, lettera *a)*, del regolamento disciplinante la negoziazione di valori mobiliari fuori dei mercati regolamentati adottato con delibera n. 5552 del 14 novembre 1991, così come modificato dalle delibere n. 6185 del 13 maggio 1992 e n. 7421 del 5 ottobre 1993, è sostituito dal seguente:

«*a)* per i titoli negoziati con il sistema telematico delle borse valori, al prezzo di apertura, di cui all'art. 22 del regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori italiane adottato con delibera n. 5564 del 20 novembre 1991, del giorno di negoziazione;».

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel bollettino della Consob ed entrerà in vigore a partire dal primo giorno del mese borsistico di marzo 1994.

Roma, 11 gennaio 1994

Il presidente: BERLANDA

94A0390

UNIVERSITÀ DI TORINO

DECRETO RETTORALE 1° dicembre 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1988, concernente modificazioni alle tabelle XIX e XX dell'ordinamento didattico universitario, corsi di laurea in chimica ed in chimica industriale;

Viste le proposte di modifica di statuto formulate dal consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (sede di Torino), dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione rispettivamente nelle riunioni del 17 dicembre 1991, del 13 gennaio 1992 e del 14 gennaio 1992;

Visti i pareri espressi dal consiglio universitario nazionale nelle sedute del 7 e 8 maggio 1992;

Viste le delibere di adeguamento adottate dal consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, (sede di Torino); dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione rispettivamente nelle riunioni del 13 luglio 1993, del 20 settembre 1993 e del 21 settembre 1993;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli 122 e 123, relativi ai corsi di laurea in chimica ed in chimica industriale - facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (sede di Torino), sono soppressi.

Art. 2.

Dopo l'art. 121, concernente l'elenco delle lauree conferite dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (sede di Torino), e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, vengono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi al riordinamento dei corsi di laurea in chimica ed in chimica industriale:

1) CORSO DI LAUREA IN CHIMICA

Art. 122. — La durata del corso di studi in chimica è di cinque anni, articolati in un triennio propedeutico, a carattere formativo di base, ed in successivi distinti indirizzi di durata biennale e di contenuti più specifici sia sotto l'aspetto scientifico sia sotto quello applicativo.

L'accesso al corso di laurea è regolato dalle disposizioni di legge.

Il numero di esami è non meno di ventitre.

Nel caso di verifiche di profitto contestuali — accorpamento di più insegnamenti nello stesso anno accademico — il preside costituisce le commissioni di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dall'art. 42 del regolamento studenti approvato con regio decreto il 4 giugno 1938, n. 1269.

La didattica del corso di laurea in chimica è organizzata per ciascun anno di corso in due cicli coordinati di durata inferiore all'anno. Ciascun ciclo di seguito indicato convenzionalmente come semestre, ha durata minima di quattordici-quindici settimane. L'intervallo fra i due semestri deve essere almeno di quattro settimane. Gli esami sono effettuati al termine di ciascun semestre, prevedendo tre sessioni di esami: una durante la pausa tra i due semestri dell'anno accademico, una alla fine del secondo semestre, ed una di recupero prima dell'inizio dei corsi, e ciò nel rispetto di quanto stabilito dal testo unico n. 1592/1933 e dal regolamento studenti n. 1269/1938.

Il totale delle ore di insegnamento è nel triennio di milleseicentottanta ore, suddivise in ventisei corsi e sedici esami e nel biennio di cinquecentoquaranta ore suddivise in nove corsi e sette esami; lo studente dovrà inoltre svolgere un lavoro di tesi sperimentale per un periodo di non meno di nove mesi (equivalente ad un impegno minimo di milleduecento ore) su argomenti attinenti all'indirizzo prescelto. Di norma i corsi di lezione sono di sessanta ore di cui almeno 1/4 dedicate agli esercizi mentre i corsi di laboratorio sono di settantacinque di cui almeno i 2/3 di esercitazioni pratiche. L'accertamento finale nel profitto, secondo le modalità previste dai consigli di corso di laurea, avverrà per singolo insegnamento tranne nei casi elencati più avanti in cui è prevista una prova di esame unica per due corsi della stessa area.

I corsi come previsto dall'art 6, primo comma della legge 18 marzo 1958, n. 311, comprendono lezioni, esercitazioni, esercizi, sperimentazioni e dimostrazioni a seconda della natura degli insegnamenti.

Il consiglio del corso di laurea stabilisce l'organizzazione dei corsi nei vari semestri

Nell'ambito della programmazione prevista dagli articoli 10 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80, il consiglio di corso di laurea e quello di facoltà per le rispettive competenze stabiliscono le modalità di coordinamento didattico nell'ambito di ciascuna area e tra le diverse aree In tale ambito possono essere previste forme di coordinamento e interscambio tra i vari docenti ai sensi del terzo comma dell'art 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80

Nell'ambito del biennio, il consiglio di corso di laurea può definire combinazioni di corsi opzionali, che rispondono ad una logica di natura culturale, in modo da costituire orientamento all'interno dei singoli indirizzi Tali combinazioni vengono pubblicate nel manifesto annuale degli studi.

Ai sensi dell'art 2 della legge 11 dicembre 1969, n 910, e dell'art 4 della legge 20 novembre 1970, n. 924, lo studente può presentare un piano di studio diverso da quello consigliato dalla facoltà e previsto dal manifesto degli studi, purché nell'ambito delle discipline attivate e nel rispetto del numero dei corsi relativi a ciascuna area e del rapporto tra i corsi di lezione e di laboratorio.

Il consiglio di corso di laurea valuterà la congruità del piano di studi proposto dallo studente con il raggiungimento degli obiettivi didattico-formativi previsti dalla presente tabella.

Triennio propedeutico.

L'attività didattica del triennio è articolata in aree, ciascuna comprende i corsi fondamentali indicati

A) Area matematica (240 ore totali)

istituzioni di matematiche (primo corso),

istituzioni di matematiche (secondo corso);

calcolo numerico;

laboratorio di programmazione e calcolo.

B) Area fisica (180 ore totali):

fisica generale (primo corso);

fisica generale (secondo corso),

laboratorio di fisica generale

C) Area di chimica analitica (270 ore totali).

chimica analitica (primo corso);

laboratorio di chimica analitica (primo corso);

laboratorio di chimica analitica (secondo corso),

laboratorio di chimica analitica (terzo corso)

D) Area di chimica fisica (270 ore totali):

chimica fisica (primo corso);

chimica fisica (secondo corso);

laboratorio di chimica fisica (primo corso);

laboratorio di chimica fisica (secondo corso).

E) Area di chimica organica (270 ore totali):

chimica organica (primo corso);

chimica organica (secondo corso),

laboratorio di chimica organica (primo corso);

laboratorio di chimica organica (secondo corso).

F) Area di chimica inorganica (270 ore totali):

chimica generale ed inorganica;

chimica inorganica (primo corso),

laboratorio di chimica generale ed inorganica;

laboratorio di chimica inorganica (primo corso).

G) Area di chimica biologica (60 ore totali):

chimica biologica (primo corso).

Gli studenti sono inoltre tenuti a frequentare due corsi opzionali (60 ore ciascuno) scelti tra quelli proposti dal consiglio di corso di laurea

Allo studente che ha superato tutti gli esami prescritti nel triennio, su richiesta, viene rilasciato un certificato attestante il completamento degli studi propedeutici alla laurea in chimica.

I seguenti insegnamenti comportano una prova unica per i due corsi

calcolo numerico e laboratorio di programmazione e calcolo.

chimica generale ed inorganica e laboratorio di chimica generale ed inorganica;

fisica generale (secondo corso) e laboratorio di fisica generale;

laboratorio di chimica analitica (primo corso) e laboratorio di chimica analitica (secondo corso),

chimica analitica (primo corso) e laboratorio di chimica analitica (terzo corso);

chimica fisica (primo corso) e laboratorio di chimica fisica (primo corso);

chimica fisica (secondo corso) e laboratorio di chimica fisica (secondo corso),

chimica organica (primo corso) e laboratorio di chimica organica (primo corso),

chimica organica (secondo corso) e laboratorio di chimica organica (secondo corso),

chimica inorganica (primo corso) e laboratorio di chimica inorganica (primo corso).

I corsi e i laboratori possono essere svolti, per necessità didattiche, in due semestri successivi, in tal caso l'esame relativo sarà sostenuto alla fine della seconda parte.

Lo studente sarà tenuto a dimostrare di aver appreso almeno una lingua straniera moderna (di regola la lingua inglese) tra quelle proposte dal consiglio di corso di laurea nel manifesto degli studi. La conoscenza verrà verificata attraverso un colloquio regolarmente verbalizzato da una commissione nominata dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Biennio.

Sono ammessi al quarto anno coloro che abbiano superato gli esami del triennio propedeutico. È comunque consentita l'iscrizione al quarto anno in difetto di due soli esami del triennio, che dovranno essere peraltro sostenuti prima di quelli del biennio

Il biennio si articola in indirizzi.

Gli indirizzi sono caratterizzati da due insegnamenti fondamentali comuni a tutti i piani di studio dell'indirizzo, con i rispettivi laboratori o esercitazioni, e da cinque insegnamenti opzionali da scegliere tra quelli attivati nella sede.

Sono previsti i seguenti indirizzi:

Indirizzo: chimica analitica

I corsi fondamentali sono:

1) chimica analitica (secondo corso);

2) chimica analitica (terzo corso);

3) laboratorio di chimica analitica (quarto corso);

4) laboratorio di chimica analitica (quinto corso).

I corsi di chimica analitica (secondo corso) e laboratorio di chimica analitica (quarto corso) danno luogo ad una prova di accertamento unica così come i corsi di chimica analitica (terzo corso) e laboratorio di chimica analitica (quinto corso).

Indirizzo: chimica fisica

I corsi fondamentali sono:

1) chimica fisica (terzo corso);

2) chimica fisica (quarto corso);

3) laboratorio di chimica fisica (terzo corso);

4) laboratorio di chimica fisica (quarto corso).

I corsi di chimica fisica (terzo corso) e laboratorio di chimica fisica (terzo corso) danno luogo ad una prova di accertamento unica così come i corsi di chimica fisica (quarto corso) e laboratorio di chimica fisica (quarto corso).

Indirizzo: chimica inorganica

I corsi fondamentali sono:

1) chimica inorganica (secondo corso);

2) chimica inorganica (terzo corso);

3) laboratorio di chimica inorganica (secondo corso);

4) laboratorio di chimica inorganica (terzo corso).

I corsi di chimica inorganica (secondo corso) e laboratorio di chimica inorganica (secondo corso) danno luogo ad una prova di accertamento unica così come i corsi di chimica inorganica (terzo corso) e laboratorio di chimica inorganica (terzo corso).

Indirizzo: chimica organica

I corsi fondamentali sono:

1) chimica organica (terzo corso);

2) chimica organica (quarto corso);

3) laboratorio di chimica organica (terzo corso);

4) laboratorio di chimica organica (quarto corso).

I corsi di chimica organica (terzo corso) e laboratorio di chimica organica (terzo corso) danno luogo ad una prova di accertamento unica così come i corsi di chimica organica (quarto corso) e laboratorio di chimica organica (quarto corso).

Prova di accertamento unica - Il preside della facoltà per la prova di accertamento unica, prevista per i corsi del triennio propedeutico e per i corsi di indirizzo del biennio, costituisce le relative commissioni per gli esami di profitto utilizzando i docenti dei rispettivi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico n. 1592/1933 e dell'art. 42 del regolamento studenti n. 1269/1938.

L'elenco dei corsi opzionali tra cui possono essere scelti i corsi da attivare è costituito dall'elenco riportato qui di seguito:

1) biochimica applicata;

2) biochimica cellulare;

3) biochimica degli alimenti;

4) biochimica industriale;

5) biocristallografia;

6) biologia cellulare;

7) biologia generale;

8) biomateriali;

9) biopolimeri;

10) chemiometria;

11) chimica analitica clinica;

12) chimica analitica degli inquinanti;

13) chimica analitica dei processi industriali;

14) chimica analitica delle superfici e delle interfasi;

15) chimica analitica separativa;

16) chimica analitica strumentale;

17) chimica bioinorganica;

18) chimica bioorganica;

19) chimica bromatologica;

20) chimica computazionale;

21) chimica degli alimenti;

22) chimica dei composti di coordinazione;

23) chimica dei composti eterociclici;

24) chimica dei composti organometallici;

25) chimica dei metalli e delle leghe;

26) chimica dei processi biotecnologici;

27) chimica del restauro;

28) chimica dell'ambiente;

29) chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale;

30) chimica delle macromolecole;

31) chimica delle sostanze coloranti;

32) chimica delle sostanze organiche naturali;

33) chimica dello stato solido;

34) chimica e tecnologia dei polimeri;

35) chimica elettroanalitica;

36) chimica farmaceutica e tossicologica;

37) chimica fisica ambientale;

38) chimica fisica biologica;

39) chimica fisica dei fluidi;
40) chimica fisica dei materiali;
41) chimica fisica dei polimeri;
42) chimica fisica dei sistemi dispersi e delle interfasi;
43) chimica fisica della catalisi;
44) chimica fisica dello stato solido e delle superfici;
45) chimica fisica industriale;
46) chimica fisica organica;
47) chimica industriale;
48) chimica inorganica industriale;
49) chimica merceologica;
50) chimica metallorganica;
51) chimica organica fisica;
52) chimica organica industriale;
53) chimica per la conservazione dei beni culturali;
54) chimica supramolecolare;
55) chimica teorica;
56) cristallochimica;
57) didattica della chimica;
58) elettrochimica;
59) elettrochimica applicata;
60) fotochimica;
61) genetica;
62) geochimica;
63) laboratorio di chimica delle macromolecole;
64) meccanismi di reazione in chimica inorganica;
65) meccanismi di reazione in chimica organica;
66) metodi analitici in chimica industriale;
67) metodi analitici in chimica inorganica;
68) metodi analitici in chimica organica;
69) metodi matematici e statistici;
70) microbiologia generale;
71) mineralogia;
72) petrolchimica e tecnologia dei prodotti petroliferi;
73) radiochimica;
74) recupero e riciclo dei materiali;
75) sintesi e tecniche speciali inorganiche;
76) sintesi e tecniche speciali organiche;
77) spettroscopia molecolare;
78) stereochimica;
79) storia della chimica;
80) strutturistica chimica;
81) termodinamica chimica;
82) trattamento chimico dei rifiuti

Corsi opzionali i corsi opzionali potranno essere scelti dallo studente fra quelli indicati in un apposito elenco predisposto dalla sede, fra le discipline attivate.

Possono anche essere inserite a statuto, con la procedura prevista dall'art. 7 del testo unico n. 1592/1933, ed utilizzate, nel rispetto del limite numerico previsto dalle norme vigenti, come corsi opzionali tutte le discipline fondamentali dell'ordinamento nazionale. Quando vengono scelti come corsi opzionali i fondamentali con i relativi laboratori, di un indirizzo diverso da quello prescelto dallo studente, il corso fondamentale ed il corrispondente corso di laboratorio, che sono stati sostitutivi di due corsi opzionali, comportano due esami distinti.

Esame e diploma di laurea

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve aver seguito tutti i corsi previsti dal piano di studio approvato dalla facoltà e superato i relativi esami. Lo studente deve aver inoltre svolto il lavoro di tesi sperimentale.

L'esame di laurea consiste nella discussione della tesi sperimentale con le modalità stabilite dal consiglio del corso di laurea, in applicazione delle disposizioni vigenti.

Il diploma di laurea riporta il titolo di laureato in chimica, mentre il relativo certificato rilasciato al laureato, farà menzione dell'indirizzo seguito.

2) CORSO DI LAUREA IN CHIMICA INDUSTRIALE

Art. 123. — La durata del corso degli studi per la laurea in chimica industriale è di cinque anni divisi in un triennio propedeutico a carattere formativo di base e in un biennio di studi di applicazione.

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

La didattica del corso di laurea è organizzata per ciascun anno di corso in due cicli coordinati di durata inferiore all'anno Ciascun ciclo, anche indicato convenzionalmente come semestre, ha durata minima di quattordici-quindici settimane. L'intervallo tra i due semestri deve essere di almeno quattro settimane. Gli esami sono effettuati al termine di ciascun semestre, prevedendo tre sessioni di esami, una durante la pausa tra i due semestri dell'anno accademico, una alla fine del secondo semestre ed una di recupero prima dell'inizio dei corsi e ciò nel rispetto di quanto stabilito dal testo unico n. 1592/1933 e dal regolamento studenti n. 1269/1938.

Il numero di esami è non meno di ventiquattro.

Nel caso di verifiche di profitto contestuali — accorpamento di più insegnamenti nello stesso anno accademico — il preside costituisce le commissioni di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dall'art. 42 del regolamento studenti, approvato con regio decreto il 4 giugno 1938, n. 1269.

Il totale delle ore di insegnamento è nel triennio di millesettecentosettanta ore, suddivise in ventisette corsi e diciassette esami e nel biennio di cinquecentosettanta ore, suddivise in nove corsi e sette esami. Di norma i corsi di lezione sono di sessanta ore, di cui almeno 1/4 dedicate agli esercizi, mentre i corsi di laboratorio sono di settantacinque ore, di cui almeno i 2/3 di esercitazioni pratiche. L'accertamento finale del profitto, secondo le modalità previste dal consiglio di corso di laurea, avverrà per singolo insegnamento, tranne nei casi elencati più avanti, in cui è prevista una prova di esame unica per due corsi della stessa area.

I corsi, come previsto dall'art. 6, primo comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311, comprendono lezioni, esercitazioni, esercizi, sperimentazioni e dimostrazioni a seconda della natura degli insegnamenti.

Nell'ambito della programmazione prevista dagli articoli 10 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, il consiglio di corso di laurea e quello di facoltà, per le rispettive competenze, stabiliscono le modalità di coordinamento didattico nell'ambito di ciascuna area e tra le diverse aree. In tale ambito possono essere previste forme di coordinamento e interscambio tra i vari docenti ai sensi del terzo comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980.

Il consiglio del corso di laurea stabilisce l'organizzazione dei corsi nei vari semestri.

Triennio di studi propedeutici.

Insegnamenti fondamentali:

A) Area matematica (180 ore totali):

1) istituzioni di matematiche (primo corso);
2) istituzioni di matematiche (secondo corso),
3) calcolo numerico e programmazione.

B) Area fisica (180 ore totali):

4) fisica generale (primo corso);
5) fisica generale (secondo corso);
6) laboratorio di fisica generale.

C) Area di chimica generale ed inorganica (270 ore totali):

7) chimica generale e inorganica;
8) laboratorio di chimica generale e inorganica;
9) chimica inorganica;
10) laboratorio di chimica inorganica.

D) Area di chimica organica (270 ore totali):

11) chimica organica (primo corso);
12) laboratorio di chimica organica (primo corso);
13) chimica organica (secondo corso);
14) laboratorio di chimica organica (secondo corso)

E) Area di chimica analitica (270 ore totali):

15) chimica analitica;
16) laboratorio di chimica analitica;
17) chimica analitica strumentale;
18) laboratorio di chimica analitica strumentale.

F) Area di chimica fisica (270 ore totali):

19) chimica fisica (primo corso);
20) laboratorio di chimica fisica;
21) chimica fisica (secondo corso);
22) chimica fisica industriale.

G) Area di chimica industriale (270 ore totali):

23) chimica industriale I;
24) laboratorio di chimica industriale I;
25) processi ed impianti industriali chimici I;
26) laboratorio di processi e impianti industriali chimici.

H) Area di chimica biologica (60 ore totali):

27) chimica biologica.

Biennio di studi in applicazione.

Il biennio si articola in tre diversi indirizzi

a) ricerca e sviluppo dei materiali;
b) ricerca e sviluppo dei prodotti,
c) chimico-biotecnologico.

Lo studende dovrà seguire tre insegnamenti fondamentali comuni a tutti gli indirizzi (corrispondenti a due esami) e sei insegnamenti di indirizzo, di cui uno abbinato ad un omonimo corso di laboratorio con esame unico, per un totale di cinque esami.

Insegnamenti fondamentali comuni a tutti gli indirizzi

1) chimica industriale II;
2) laboratorio di chimica industriale II;
3) processi ed impianti industriali chimici II.

Insegnamenti irrinunciabili per gli indirizzi.

chimica fisica dei materiali (per ricerca e sviluppo dei materiali);

chimica organica industriale (per ricerca e sviluppo dei prodotti),

chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale (per chimico-biotecnologico).

Insegnamenti opzionali per gli indirizzi.

1) affidabilità e sicurezza nell'industria di processo.
2) analisi chimica degli alimenti;
3) analisi e simulazione dei processi chimici;
4) biochimica industriale;
5) bioconversioni industriali;
6) biopolimeri;
7) chemiometria;
8) chimica analitica degli inquinanti;
9) chimica analitica separativa;
10) chimica bioinorganica;
11) chimica bioorganica;
12) chimica computazionale;
13) chimica degli alimenti;
14) chimica dei composti eterociclici;
15) chimica dei composti organometallici.
16) chimica merceologica;
17) chimica metallorganica;
18) chimica dei metalli e delle leghe;
19) chimica dei processi biotecnologici;
20) chimica del restauro;
21) chimica dell'ambiente;
22) chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale;
23) chimica delle macromolecole;
24) chimica delle sostanze coloranti;
25) chimica delle sostanze organiche naturali;
26) chimica dello stato solido;
27) chimica e tecnologia degli elettroliti fusi;
28) chimica e tecnologia degli intermedi;
29) chimica e tecnologia dei composti metallorganici;
30) chimica e tecnologia dei materiali;
31) chimica e tecnologia dei polimeri;

32) chimica e tecnologia del vetro e dei materiali ceramici;
33) chimica e tecnologia della catalisi;
34) chimica e tecnologia della cellulosa e della carta;
35) chimica fisica ambientale;
36) chimica fisica biologica;
37) chimica fisica dei materiali,
38) chimica fisica dei polimeri;
39) chimica fisica dei sistemi dispersi e delle interfasi;
40) chimica fisica della catalisi;
41) chimica fisica dello stato solido e delle superfici;
42) chimica fisica organica;
43) chimica inorganica industriale;
44) chimica organica applicata;
45) chimica organica industriale;
46) cinetica chimica e dinamica molecolare;
47) corrosione e protezione dei materiali metallici;
48) cristallochimica;
49) didattica della chimica;
50) economia e organizzazione aziendale;
51) elettrochimica;
52) elettrochimica applicata:
53) elettrometallurgia;
54) fotochimica;
55) igiene applicata;
56) igiene industriale;
57) impianti biotecnologici;
58) impianti dell'industria alimentare;
59) laboratorio di chimica delle macromolecole;
60) meccanismi di reazione in chimica inorganica;
61) meccanismi di reazione in chimica organica;
62) metallurgia;
63) metallurgia dei metalli non ferrosi;
64) metallurgia fisica;
65) metodi analitici in chimica industriale;
66) metodi fisici in chimica inorganica;
67) metodi fisici in chimica organica;
68) metodi matematici e statistici;
69) misure elettriche;
70) petrolchimica e tecnologia dei prodotti petroliferi;
71) polimeri per usi speciali;
72) processi dell'industria alimentare:
73) processi di separazione;
74) processi di trattamento degli effluenti inquinanti;
75) processi industriali della chimica fine;
76) radiochimica;
77) recupero e riciclo dei materiali;
78) scienza dei materiali;
79) scienza dei metalli;
80) scienza e tecnologia dei materiali compositi;
81) scienza e tecnologia dei materiali elettrici;
82) scienza e tecnologia dei materiali nucleari;
83) siderurgia;
84) sintesi e tecniche speciali inorganiche;
85) sintesi e tecniche speciali organiche;
86) sperimentazione industriale ed impianti pilota;
87) spettroscopia molecolare;
88) stereochimica;
89) struttura della materia;
90) strutturistica chimica;
91) sviluppo dei processi biotecnologici;
92) tecnologia dei materiali e chimica applicata;
93) tecnologie chimico-agrarie;
94) teoria dello sviluppo dei processi chimici;
95) termodinamica chimica.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali del triennio propedeutico, dei tre insegnamenti fondamentali del biennio di applicazione comuni a tutti gli indirizzi e di sei insegnamenti di indirizzo, di cui uno abbinato ad un omonimo corso di laboratorio. Lo studente deve avere inoltre svolto il lavoro di tesi sperimentale.

Art. 124 *(Norme per il triennio di studi propedeutici).* — È prevista una prova di esame unica nei seguenti casi:

1) chimica generale ed inorganica, laboratorio di chimica generale ed inorganica;

2) fisica generale (secondo corso), laboratorio di fisica generale;

3) chimica analitica, laboratorio di chimica analitica;

4) chimica analitica strumentale, laboratorio di chimica analitica strumentale;

5) chimica fisica (secondo corso), laboratorio di chimica fisica;

6) chimica organica (primo corso), laboratorio di chimica organica (primo corso);

7) chimica organica (secondo corso), laboratorio di chimica organica (secondo corso);

8) chimica inorganica, laboratorio di chimica inorganica;

9) chimica industriale I, laboratorio di chimica industriale I;

10) processi e impianti industriali chimici I, laboratorio di processi e impianti industriali chimici.

Qualora, per necessità didattiche, i corsi e i laboratori corrispondenti siano svolti in due cicli didattici successivi, l'esame relativo sarà sostenuto alla fine della seconda parte.

Lo studente sarà tenuto a dimostrare di aver appreso almeno una lingua straniera moderna (di regola la lingua inglese) tra quelle proposte dal consiglio di corso di laurea nel manifesto degli studi. La conoscenza verrà verificata attraverso un colloquio regolarmente verbalizzato da una commissione nominata dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Per ottenere l'iscrizione al biennio di applicazione, lo studente deve aver superato gli esami del triennio o essere in difetto di non più di due di essi, che dovranno comunque essere sostenuti prima di quelli del biennio.

Allo studente che ha superato tutti gli esami prescritti nel triennio, su richiesta, viene rilasciato un certificato attestante il completamento degli studi propedeutici alla laurea in chimica industriale.

Art. 125 (*Norme per il biennio di applicazione*). — Nell'ambito del biennio, il consiglio di corso di laurea può definire combinazioni di corsi opzionali che rispondono ad una logica di natura culturale, in modo da costituire orientamento all'interno dei singoli indirizzi. Tali combinazioni vengono pubblicate nel manifesto annuale degli studi.

All'atto dell'iscrizione al quarto anno, lo studente deve effettuare la scelta di uno degli indirizzi previsti, sottoponendo all'approvazione del consiglio di corso di laurea l'elenco degli insegnamenti opzionali prescelti, tra quelli indicati nel manifesto annuale degli studi per l'indirizzo ed eventuale orientamento da lui scelto.

In alternativa, lo studente può sottoporre all'approvazione del consiglio di corso di laurea un piano di studio diverso da quello consigliato dalla facoltà e previsto dal manifesto degli studi, purché nell'ambito delle discipline attivate e nel rispetto del numero dei corsi relativo a ciascuna area e del rapporto tra i corsi di lezione e di laboratorio.

È prevista una prova di esame unica per gli insegnamenti di chimica industriale II e di laboratorio di chimica industriale II.

Qualora, per necessità didattiche, i corsi e i laboratori corrispondenti siano svolti in due cicli didattici successivi, l'esame unico relativo sarà sostenuto alla fine della seconda parte.

Quando vengono scelti come corsi opzionali gli insegnamenti fondamentali, con i relativi laboratori, di un indirizzo diverso da quello prescelto dallo studente, il corso fondamentale ed il corrispondente corso di laboratorio, che sono sostitutivi di due corsi opzionali, comportano due esami distinti.

Nel biennio lo studente dovrà svolgere un lavoro di tesi sperimentale per un periodo di non meno di nove mesi (equivalente ad un impegno minimo di milleduecento ore) su argomenti attinenti l'indirizzo o il piano di studi prescelto.

Art. 126. — L'esame di laurea consiste nella discussione della tesi sperimentale, con le modalità stabilite dal consiglio del corso di laurea, in applicazione delle disposizioni vigenti. Le modalità di svolgimento dell'esame di laurea saranno stabilite dal consiglio di corso di laurea, in applicazione delle disposizioni vigenti.

Il diploma di laurea riporta il titolo di laureato in chimica industriale, mentre il relativo certificato rilasciato al laureato, farà menzione dell'indirizzo seguito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 1° dicembre 1993

Il rettore: DIANZANI

94A0392

UNIVERSITÀ DI PARMA

DECRETO RETTORALE 20 ottobre 1993

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 20 giugno 1935, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale relativo all'approvazione dell'ordinamento didattico del diploma universitario in data 31 marzo 1992;

Rilevata la necessità di apportare le modifiche di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare l'art. 16, relativo alle modifiche di statuto;

Viste le proposte di modifica di statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto di questo Ateneo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso.

Articolo unico

L'art. 116 è soppresso e sostituito dagli articoli sotto indicati con il conseguente spostamento della numerazione successiva:

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO
DI TERAPISTA DELLA RIABILITAZIONE

Art. 116 (*Finalità, organizzazione generale, norme di accesso*). — Presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Parma è istituito il corso di diploma universitario di terapista della riabilitazione, articolato nei seguenti indirizzi:

a) neurologico;

b) ortopedico e medicina fisica e riabilitazione

Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di formare operatori con conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere le funzioni di terapista della riabilitazione. Il corso si conclude con il rilascio del diploma universitario di terapista della riabilitazione, con menzione dell'indirizzo seguito.

In relazione alla normativa comunitaria e con l'osservanza delle relative specifiche norme, le università potranno istituire corsi di perfezionamento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, riservato ai possessori del diploma universitario di terapista della riabilitazione e finalizzati alla ulteriore qualificazione degli stessi per quanto riguarda le funzioni specialistiche e di coordinamento delle funzioni.

Il corso di diploma non è suscettibile di abbreviazioni, eccetto il caso di precedente frequenza di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per corsi di laurea o di diploma con contenuti teorici e pratici ritenuti equivalenti ed utilizzabili come crediti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal consiglio della struttura didattica. Il consiglio della struttura didattica con propria delibera riconosce altresì, anche parzialmente, gli studi compiuti in scuole italiane o straniere di livello universitario, con titolo di accesso analogo a quello del diploma universitario.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, il numero degli iscrivibili al corso di diploma è stabilito dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al primo anno del corso di diploma, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposta multipla per il 70% dei punti disponibili ed alla valutazione del voto di diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Il consiglio di facoltà approva con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data della prova gli argomenti sui quali verrà effettuata la prova scritta.

Sono esentati dal sostenere l'esame e sono collocati prioritariamente in graduatoria coloro che siano stati immatricolati, successivamente al 1° novembre 1988, al corso di laurea in medicina e chirurgia e abbiano sostenuto positivamente almeno tre esami del primo anno di corso.

L'indirizzo è scelto dallo studente entro la fine del secondo anno di corso.

Coloro che siano in possesso del titolo di un indirizzo di diploma universitario possono iscriversi al secondo semestre del terzo anno di corso, in soprannumero per non oltre il 15% dei posti disponibili, al fine del conseguimento del titolo relativo ad altro indirizzo.

Art. 117 (*Ordinamento didattico*). — Il corso di diploma prevede 4.000 ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate, nonché di tirocinio. Esso comprende aree, corsi integrati e discipline ed è organizzato in cicli convenzionali (semestri); ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate (primo anno 600 ore, secondo anno 600 ore, terzo anno 400 ore), il cui peso relativo è definito in modo convenzionale (credito, corrispondente mediamente a 50 ore). Le attività pratiche e di studio guidate comprendono almeno il 50% delle ore previste per ciascun anno.

Il tirocinio professionale è svolto per 600 ore nel primo anno (300 per semestre), 800 ore nel secondo anno (400 per semestre) e 1000 ore nel terzo anno (500 per semestre). Lo studente deve seguire altresì attività complementari che assicurino sotto l'aspetto professionale, compreso l'orario complessivo, il rispetto della normativa comunitaria.

Le attività didattiche sono ordinate in aree formative, che definiscono gli obiettivi didattici intermedi in corsi integrati, che definiscono l'articolazione dell'insegnamento nei diversi semestri e corrispondono agli esami che debbono essere sostenuti, in discipline che indicano le competenze scientifico-professionali dei docenti nei singoli corsi integrati.

Sono attivabili, come discipline integrate nei corsi previsti dall'ordinamento, ulteriori discipline comprese nei raggruppamenti concorsuali per posti di professore di prima o di seconda fascia. Si fa riferimento, al riguardo, ai raggruppamenti indicati nell'ultimo bando concorsuale, relativi all'una e all'altra fascia. Le discipline non danno luogo a verifiche di profitto autonome.

Il consiglio della struttura didattica può predisporre piani di studio alternativi, nonché approvare piani individuali proposti dallo studente, a condizione che il peso relativo dell'area e del singolo corso integrato non si discosti in aumento o diminuzione per oltre il 15% da quello tabellare.

L'impegno orario che deriva dalla sottrazione eventuale di impegno orario dai singoli corsi integrati può essere utilizzato anche per approfondimenti nell'area ove viene preparata la tesi di diploma.

Lo studente è tenuto altresì a frequentare un corso di inglese scientifico, con lo scopo di acquisire la capacità di aggiornarsi nella letteratura scientifica.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato al primo anno.

Lo studente deve sostenere in ciascun semestre gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento.

Non si possono sostenere gli esami di un anno se non sono stati sostenuti tutti gli esami dell'anno precedente, né ci si può iscrivere all'anno successivo se non sono stati sostenuti entro la sessione autunnale tutti gli esami dell'anno precedente, tranne due, e superato i tirocini.

Gli esami sono sostenuti di norma al termine di ciascun semestre, rispettivamente nel mese di febbraio e nei mesi di giugno e luglio.

Sessioni di recupero sono previste, una nel mese di settembre (appello autunnale) ed una straordinaria (appello invernale) da prevedere in periodi di interruzione delle lezioni, a gennaio-febbraio. Nella sessione straordinaria non possono essere sostenuti più di due esami.

Per le attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali possono essere chiamati docenti a contratto, scelti fra coloro che, per uffici ricoperti o attività professionale svolta, siano di riconosciuta esperienza e competenza nelle materie che formano oggetto dell'insegnamento. In tal caso si applica la normativa prevista dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80. I professori a contratto possono far parte delle commissioni d'esame.

Le aree, con indicati i crediti tra parentesi, gli obiettivi didattici, i corsi integrati e le relative discipline, sono le seguenti:

I Anno - I semestre:

AREA *A*. Propedeutica (crediti: 6).

Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici e le nozioni di base propedeutiche alle conoscenze dei mezzi fisici utilizzati nella riabilitazione medica, nonché introdurre l'allievo all'interno dei concetti base della riabilitazione.

A.1. Corso integrato di fisica, statistica ed informatica:

fisica medica;
biofisica;
statistica medica;
informatica generale.

A.2. Corso integrato di chimica e propedeutica biochimica:

chimica e propedeutica biochimica.

A.3. Corso integrato di istologia ed anatomia:

istologia;
anatomia umana;
neuroanatomia.

A.4. Corso integrato di biologia e genetica:

biologia generale;
biologia cellulare;
genetica generale.

A.5. Corso integrato di infermieristica generale e riabilitazione:

infermieristica generale;
riabilitazione generale;
teoria del nursing (assistenza e sussidi domiciliari).

A.6. Corso integrato di medicina fisica e riabilitazione:

riabilitazione generale.

A.7. Inglese scientifico.

A.8. Attività tutoriale e di tirocinio guidato: attività da svolgersi in servizi ospedalieri di recupero e rieducazione funzionale.

I Anno - II semestre:

AREA *B*. Funzioni del corpo umano e riabilitazione generale (crediti: 6).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i principi del funzionamento dell'organismo umano e delle basi scientifiche dell'attività motoria e del comportamento, nonché i principi di fisiopatologia applicati alla riabilitazione.

B.1. Corso integrato di biochimica e fisiologia umana:

chimica biologica;
fisiologia umana;
neurofisiologia.

B.2. Corso integrato di patologia e fisiopatologia generale:

patologia generale;
fisiopatologia generale.

B.3. Corso integrato di cinesiologia:

anatomo-fisiologia dell'apparato locomotore;
cinesiologia generale;
cinesiologia speciale.

B.4. Corso integrato di psicologia:

psicologia generale;
psicologia dell'età evolutiva;
psicometria.

B.5. Attività tutoriali e di tirocinio pratico: da svolgersi in strutture ospedaliere di recupero e rieducazione funzionale relativamente ai corsi integrati del semestre.

II Anno - I semestre:

AREA *C*. Principi della riabilitazione e propedeutica alla riabilitazione motoria (crediti: 6).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i fondamenti teorici ed applicativi, relativamente alle modalità generali dell'approccio alle menomazioni, disabilità ed handicap, nonché degli interventi riabilitativi di base.

C.1. Corso integrato di metodologia generale della medicina fisica e riabilitativa:

chinesiterapia generale;
massoterapia;
terapia fisica strumentale.

C.2. Corso integrato di pediatria:

neonatologia;
patologia pediatrica.

C.3. Corso integrato di psichiatria:

psichiatria generale;
neuropsichiatria infantile.

C.4. Corso integrato di neuropsicologia e neurolinguistica:

neuropsicologia;
neurolinguistica.

C.5. Attività tutoriali e di tirocinio pratico guidato: da effettuarsi presso strutture sanitarie ospedaliere ed extra-ospedaliere.

II Anno - II semestre:

AREA *D*. Medicina interna e specialità mediche, neurologia e disabilità delle funzioni viscerali (crediti: 6).

Obiettivo: acquisizione delle conoscenze e degli esiti delle disabilità motorie, della comunicazione e viscerali, di tecniche specifiche di riabilitazione e di principi di medicina generale orientati alle disabilità viscerali neurocorrelate e di specifiche funzioni, nonché alla gestione generale e medica del disabile.

D.1. Corso integrato di neurologia:

neurologia;

neurofisiopatologia;

neurotraumatologia.

D.2 Corso integrato di medicina generale specialistica:

medicina interna ad indirizzo specialistico,

pneumologia,

cardiologia,

geriatria;

oncologia;

nefrologia;

reumatologia.

D.3. Corso integrato di patologia dell'apparato locomotore.

ortopedia;

traumatologia,

patologia articolare.

D.4. Tirocinio pratico guidato: da svolgersi presso strutture ospedaliere ed extraospedaliere di recupero e rieducazione funzionale.

III Anno - I semestre.

AREA *E*. Metodi e tecniche della riabilitazione (crediti: 4).

Obiettivo: lo studente deve acquisire le conoscenze teoriche dei principi di riabilitazione speciale di base, nonché apprendere le rispettive metodiche applicative.

E.1. Corso integrato di metodologia e tecniche della riabilitazione motoria e fisioterapia strumentale:

cinesiologia speciale;

cinesioterapia speciale;

fisioterapia speciale:

terapia occupazionale generale;

protesiologia ed ortesiologia:

massoterapia speciale.

E.2. Corso integrato di riabilitazione delle disabilità viscerali:

patologia e tecniche di riabilitazione speciali;

riabilitazione respiratoria;

riabilitazione uro-ginecologica;

riabilitazione oncologica;

riabilitazione dell'ustionato;

riabilitazione delle funzioni viscerali.

E.3. Tirocinio pratico: da svolgersi presso strutture specialistiche ospedaliere ed extra-ospedaliere di recupero e rieducazione funzionale.

INDIRIZZO NEUROLOGICO

III Anno - II semestre:

AREA *F*. Metodi e tecniche della riabilitazione neurologica e neuromotoria (crediti: 4).

Obiettivo: lo studente deve acquisire le conoscenze e le tecniche di riabilitazione specifiche anche speciali nell'ambito delle menomazioni e disabilità di natura neurologica.

F.1. Corso integrato di metodi e tecniche della riabilitazione neuromotoria:

tecniche di riabilitazione neuromotoria;

tecniche di riabilitazione neuromotoria speciale.

F.2. Corso integrato di neuropsicologia:

psicologia dell'età evolutiva;

patologia della psicomotricità.

F.3. Corso integrato di neuropsichiatria infantile.

neurologia pediatrica;

neuropsichiatria infantile.

F.4. Tirocinio pratico: da svolgersi presso strutture specialistiche ospedaliere ed extra ospedaliere.

INDIRIZZO IN ORTOPEDIA E MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE

III Anno - II semestre:

AREA *G*. Metodi e tecniche della riabilitazione ortopedica-reumatologica (crediti: 4).

Obiettivo: acquisizione delle conoscenze delle disabilità osteoartromuscolari e di tecniche specifiche della riabilitazione in ambito ortopedico.

G.1. Corso integrato di metodologia e tecniche della riabilitazione dell'apparato locomotore:

tecniche di riabilitazione speciale;

cinesiterapia strumentale,

idrocinesiterapia;

balnoterapia;

terapia occupazionale speciale.

G.2. Corso integrato di metodologia e tecniche della riabilitazione dell'apparato locomotore nell'età evolutiva:

tecniche di riabilitazione speciale;

cinesiterapia strumentale;

idrocinesiterapia;

balnoterapia;

terapia occupazionale speciale.

G.3. Attività tutoriali e tirocinio pratico: da svolgersi presso strutture specialistiche ospedaliere ed extra-ospedaliere di recupero e rieducazione funzionale.

Art. 118 *(Organizzazione didattica - Verifiche di profitto - Esame finale)*. — La frequenza alle lezioni, ai tirocini ed alle attività pratiche è obbligatoria e deve essere documentata sul libretto personale dello studente. Per essere ammessi all'esame finale di diploma, gli studenti debbono avere regolarmente frequentato i corsi, superato gli esami in tutti gli insegnamenti previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocini prescritti.

Gli studenti che non superano tutti gli esami e non ottengono positiva valutazione nei tirocini possono ripetere l'anno per non più di una volta come fuori corso, venendo collocati in soprannumero.

La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno il 70% dell'orario previsto: esse avvengono secondo delibera del consiglio della struttura didattica, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale, nelle strutture proprie della facoltà o in strutture idonee convenzionate.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Il consiglio di corso di diploma predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Al termine del triennio, previo superamento degli esami previsti, del tirocinio con relativo esame finale e la discussione di una tesi, consistente in una dissertazione scritta di natura teorico-applicativa, viene conseguito il diploma in tecnici di audiometria e protesizzazione acustica, con menzione dell'indirizzo seguito.

La commissione finale d'esame relativa al tirocinio è nominata dal rettore ed è composta dal presidente del corso della specifica struttura didattica o suo delegato, da due docenti nominati dal consiglio di facoltà, da due esperti nominati rispettivamente dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro della sanità tra iscritti all'albo professionale.

Ove i Ministri interessati non comunichino detti nominativi entro il 20 maggio di ciascun anno, o in caso di loro dimissioni prima dell'inizio degli esami, provvede il rettore, sentito il senato accademico.

La commissione finale per l'esame di diploma è nominata dal rettore in base alla vigente normativa.

Gli studi compiuti nel corso di diploma sono riconosciuti, anche parzialmente, nei corsi di laurea impartiti nella facoltà di medicina e chirurgia.

Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, e quello della loro validità culturale, propedeutica e professionalizzante, riguardo alla prosecuzione degli studi per il conseguimento del diploma di laurea.

Il consiglio della struttura didattica con propria delibera riconosce altresì, anche parzialmente, gli studi compiuti in scuole italiane o straniere di livello universitario, con titolo di accesso analogo a quello del diploma universitario.

Il consiglio di facoltà, con propria delibera, potrà eventualmente indicare corsi integrativi, anche istituiti appositamente, da seguire per completare la formazione per accedere al corso di laurea.

I corsi di diploma universitario e quelli di laurea, ove abbiano denominazione uguale o simile, permettono il passaggio dall'uno all'altro mediante una normativa generale di passaggio, approvata dal consiglio di facoltà, tenuto conto in particolare degli studenti fuori corso riguardo alla possibilità di iscrizione anche in soprannumero rispetto agli iscrivibili secondo lo statuto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Parma, 20 ottobre 1993

Il rettore: OCCHIOCUPO

94A0391

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 6 dicembre 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore del 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di lingue e letterature straniere del 3 marzo 1993, con la quale è stata approvata la proposta di inserimento a statuto di nuovi insegnamenti complementari;

Vista la conforme delibera del senato accademico del 1° giugno 1993;

Vista la conforme delibera della giunta direttiva del consiglio di amministrazione dell'8 giugno 1993;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 29 ottobre 1993 in merito all'inserimento a statuto di nuovi insegnamenti complementari;

Visti gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta, in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è modificato come segue:

All'art. 45, relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti complementari nelle sottoindicate aree didattiche:

A1) Anglistica:
traduzione dall'italiano in inglese;
traduzione dall'inglese in italiano.

A2) Francesistica:
traduzione dall'italiano in francese;
traduzione dal francese in italiano.

A3) Germanistica:
traduzione dall'italiano in tedesco;
traduzione dal tedesco in italiano.

A4) Iberistica:
traduzione dall'italiano in spagnolo;
traduzione dallo spagnolo in italiano.

A5) Slavistica:
lingua e letteratura ucraina;
traduzione dall'italiano in russo;
traduzione dal russo in italiano.

C) Scienze del linguaggio:
storia della linguistica.

F) Scienze geografiche:
geografia economica.

L) Scienze storiche:
storia economica.

M) Scienze storico-culturali:
organizzazione internazionale;
economia e politica internazionale.

O) Scienze della comunicazione:
storia e tecnica dell'informazione;
elementi di informatica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 6 dicembre 1993

Il rettore: BAUSOLA

94A0361

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 23 novembre 1993, n. 471, recante: «Norme di interpretazione e di modificazione del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive integrazioni, concernente soppressione dell'EFIM».

Il decreto-legge 23 novembre 1993, n. 471, recante: «Norme di interpretazione e di modificazione del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive integrazioni, concernente soppressione dell'EFIM», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 276 del 24 novembre 1993

94A0466

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Trasferimento della sede legale della società «Re.Fi.N. Società di revisione e fiduciaria nazionale S.r.l.», in Brunico

Con decreto interministeriale 25 ottobre 1993 il decreto interministeriale 22 dicembre 1986, con il quale la società «Re Fi.N. - Società di revisione e fiduciaria nazionale S.r.l.», con sede in Rovereto (Trento), è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n 1966, è modificato nella parte relativa alla sede legale trasferita da Rovereto (Trento) a Brunico (Bolzano).

94A0395

Sostituzione di un commissario per l'amministrazione straordinaria delle società del Gruppo Sandretto

Con decreto 15 gennaio 1994 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, il dott. Luciano Pandiani, nato a Celle Ligure (Savona) il 16 settembre 1930, è stato nominato commissario, in sostituzione dell'avv. Vincenzo Nicastro, in seno al collegio commissariale delle società a r.l. Sandretto industrie, Pianelli & Traversa industrie, Componenti presse Autoleasing e S.p.a. Dima Simma, poste in amministrazione straordinaria

94A0435

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse).

Con i provvedimenti di seguito elencati sono state apportate le sottoindicate modifiche ad autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali

Provvedimento n 14/1994 del 20 gennaio 1994

Specialità medicinale: «SPORANOX» 8 capsule orali 100 mg

Titolare A.I.C.: Janssen Farmaceutici S.p.a., con sede legale in Latina, via C. Janssen

Modifica apportata.

produttore: i granuli di itraconazolo della specialità medicinale vengono ora prodotti anche dalla ditta Janssen Biotech N.V. nello stabilimento sito in Lammerdries, 55 - 2250 Olen (Belgio) e dalla ditta Prographarm S.A. nello stabilimento sito in Zone industrielle de Saint-Arnoult - 28170 Chateaneuf - en - Thymerais (Francia).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 24 gennaio 1994

Provvedimento n. 15/1994 del 20 gennaio 1994

Specialità medicinale: «SERENASE» 5 fiale 2 mg/2 ml; 5 fiale 5 mg/2 ml.

Titolare A.I.C.: Istituto luso farmaco d'Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Carnia n. 26:

Modifica apportata:

produttore: le operazioni terminali di confezionamento ed i controlli analitici sul prodotto finito della specialità medicinale sopra menzionata, sono ora effettuati anche dalla ditta A. Menarini industrie farmaceutiche riunite S.r.l. nello stabilimento sito in Firenze, via Sette Santi n. 3.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 24 gennaio 1994.

Provvedimento n. 16/1994 del 20 gennaio 1994

Specialità medicinali:

«DIS CINIL ILFI» gocce orali 30 ml;
«PROZIN» gocce orali 10 ml 4%;
«PSICOPERIDOL» gocce orali 15 ml 0,2%;
«SERENASE» gocce orali 15 ml 0,2%;
«SERENASE» gocce orali 15 ml 1%;
«VASOSUPRINA» gocce orali 30 ml 1%.

Modifica apportata:

produttore: la produzione ed i relativi controlli in process, le operazioni terminali di confezionamento ed i controlli analitici sul prodotto finito delle specialità medicinali sopra menzionate sono ora effettuati anche dalla ditta A. Menarini industrie farmaceutiche riunite S.r.l., nello stabilimento sito in Firenze, via Sette Santi n. 3.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 24 gennaio 1994.

Provvedimento n. 17/1994 del 20 gennaio 1994

Specialità medicinali:

«PIPERONIL» 20 cpr;

«SERENASE» 20 cpr 1 mg;

«SERENASE» 20 cpr 5 mg;

«SERENASE» 20 cpr 10 mg.

Titolare A.I.C.: Istituto luso farmaco d'Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Carnia, 26.

Modifica apportata:

produttore: la produzione ed i relativi controlli in process, le operazioni terminali di confezionamento ed i controlli analitici sul prodotto finito delle specialità medicinali sopra menzionate sono ora effettuate anche dalla ditta A. Menarini industrie farmaceutiche riunite S.r.l., nello stabilimento sito in Firenze, via Sette Santi n. 3.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 24 gennaio 1994.

Provvedimento n. 18/1994 del 20 gennaio 1994

Specialità medicinale: «FLUTIREXONE E FLUTIREXONE DISK».

Titolare A.I.C.: A. Menarini industrie farmaceutiche riunite S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via Sette Santi, 3.

Modifiche apportate:

denominazione: la specialità medicinale è ora denominata «FLUSPIRAL» e «FLUSPIRAL DISK».

Numeri di A.I.C.:

«FLUSPIRAL PEDIATRICO» inalatore da 120 dosi da 25 µg ciascuna - 028675092 (in base 10) 0VC30N (in base 32);

«FLUSPIRAL MITE» inalatore da 120 dosi da 50 µg ciascuna - 028675104 (in base 10) 0VC310 (in base 32);

«FLUSPIRAL» inalatore da 60 dosi da 125 µg ciascuna - 028675116 (in base 10) 0VC31D (in base 32);

«FLUSPIRAL FORTE» inalatore da 60 dosi da 250 µg ciascuna 028675128 (in base 10) 0VC31S (in base 32);

«FLUSPIRAL PEDIATRICO DISK» 15 blister forniti di 4 alveoli da 50 µg ciascuno - 028675130 (in base 10) 0VC31U (in base 32);

«FLUSPIRAL MITE DISK» 15 blister forniti di 4 alveoli da 100 µg ciascuno - 028675142 (in base 10) 0VC326 (in base 32);

«FLUSPIRAL DISK» 7 blister forniti di 4 alveoli da 250 µg ciascuno - 028675155 (in base 10) 0VC32M (in base 32);

«FLUSPIRAL FORTE DISK» 7 blister forniti di 4 alveoli da 500 µg ciascuno - 028675167 (in base 10) 0VC32Z (in base 32).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 24 gennaio 1994.

I lotti già prodotti non possono essere più venduti a decorrere dal 1° agosto 1994.

Provvedimento n. 19/1994 del 20 gennaio 1994

Specialità medicinale: «DIDRO-KIT» 14 compresse bianche + 76 compresse bleu.

Titolare A.I.C.: Procter & Gamble Pharmaceuticals Italia S.p.a., con sede legale in Firenze, via G. Bechi, 3.

Modifica apportata:

produttore: le operazioni terminali di confezionamento ed i controlli sul prodotto finito sono ora effettuati anche dalla ditta Smithkline Beecham Farmaceutici S.p.a., nello stabilimento in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 24 gennaio 1994.

Provvedimento n. 20/1994 del 20 gennaio 1994

Specialità medicinale: «EURAX» crema 10% tubo da 20 g.

Titolare A.I.C.: Zyma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Saronno (Varese), corso Italia, 13.

Modifica apportata:

produttore: la specialità medicinale è ora prodotta e controllata anche dalla ditta Laboratoires Ciba-Geigy S.A nello stabilimento sito in Huningue - Francia.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 24 gennaio 1994.

94A0434

Revoca delle registrazioni di presidi sanitari denominati Endovis 35 P.B., Corvit Combi, Visfos 20, Paratox G 10 e Metene 25 P.B.

Con decreto ministeriale 31 dicembre 1993, è stata revocata la registrazione concessa con i decreti ministeriali in data 9 marzo 1972, 10 maggio 1982, 8 novembre 1984, 7 settembre 1974 e 23 dicembre 1976 all'impresa Field Farm S.r.l., con sede in Tollo (Chieti), via S. Pietro, 2, dei presidi sanitari denominati Endovis 35 P.B., Corvit Combi, Visfos 20, Paratox G 10 e Metene 25 P.B., già registrati ai numeri 0583, 4769, 6126, 1629 e 2414.

94A0396

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA E LA BORSA

Modificazione, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, dell'ammontare delle partecipazioni rilevanti per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto con riferimento alle società Filippo Fochi S.p.a., Finarte casa d'aste S.p.a. (Comunicazione n. 94000172 del 12 gennaio 1994).

Con comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992 è stato pubblicato, ai sensi del comma 3 della norma in oggetto, l'ammontare delle partecipazioni rilevanti per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto.

L'ammontare sopra individuato deve essere reso periodicamente noto, sempre a tenore della norma citata, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio annuale o al verificarsi di fatti oggettivamente rilevanti.

Alla data odierna si sono verificati significativi mutamenti nell'azionariato delle società in oggetto tali da comportare l'individuazione di un diverso ammontare della partecipazione rilevante per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto, ed il conseguente aggiornamento dei dati riportati negli allegati alla citata comunicazione.

Società con azioni quotate in borsa	% di possesso attuale	% di possesso precedente
Filippo Fochi S.p.a. (*)	49.97% S.F. - Società finanziaria e di partecipazioni S.r.l. (fam. Fochi)	50,07% S.F. - Società finanziaria e di partecipazioni S.r.l. (fam. Fochi)
Finarte casa d'aste S.p.a. (**)	9.13% Francesco Micheli	13.65% Francesco Micheli (allegato *A*)

(*) Società per la quale si rende noto l'ammontare della partecipazione che consente di esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria (allegato *B*).

(**) Società per la quale si rende noto l'ammontare della partecipazione di maggioranza relativa nell'assemblea ordinaria (allegato *A*).

I criteri di inserimento delle società nei singoli allegati *A*, *B*, *C* e *D* sono individuati nella citata comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3 agosto 1992.

94A0397

UNIVERSITÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia di questa Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di medicina e chirurgia:

immunopatologia;

genetica umana;

otorinolaringoiatria;

ginecologia ed ostetricia;

dermatologia.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A0444

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

PESCARA
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

BASILICATA

MATERA
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

POTENZA
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

COSENZA
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

PALMI (Reggio Calabria)
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

REGGIO CALABRIA
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E
Via Buozzi, 23

SOVERATO (Catanzaro)
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

ANGRI (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

AVELLINO
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

BENEVENTO
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

CASERTA
Libreria CROCE
Piazza Dante

CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

FORIO D'ISCHIA (Napoli)
Libreria MATTERA

NOCERA INFERIORE (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang via S. Matteo, 51

SALERNO
Libreria ATHENA S.a.s
Piazza S Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

ARGENTA (Ferrara)
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S r l
Via Matteotti, 36/B

FORLÌ
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

MODENA
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

PARMA
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

PIACENZA
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

REGGIO EMILIA
Cartolibreria MODERNA - S.c. a r.l.
Via Farini, 1/M

RIMINI (Forlì)
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
V.a XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
Libreria ANTONINI
Via Mazzini 16

PORDENONE
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

TRIESTE
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

UDINE
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

APRILIA (Latina)
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

FROSINONE
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

LATINA
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

LAVINIO (Roma)
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

RIETI
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

ROMA
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L.E.G. - Libreria Economico Giuridico
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

SORA (Frosinone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

TIVOLI (Roma)
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

TUSCANIA (Viterbo)
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

VITERBO
Libreria "AR" di Massi Rossana e C
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

IMPERIA
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

LA SPEZIA
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

SAVONA
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

ARESE (Milano)
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

BERGAMO
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

BRESCIA
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

COMO
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

CREMONA
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

MANTOVA
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M Di Pellegrini e D Ebbi S n c
Corso Umberto I, 32

PAVIA
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

SONDRIO
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

VARESE
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C
Corso Moro, 3

MARCHE

ANCONA
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

ASCOLI PICENO
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

MACERATA
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

PESARO
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

CAMPOBASSO
Libreria DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

ISERNIA
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

ALESSANDRIA
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

ALBA (Cuneo)
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

ASTI
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

BIELLA (Vercelli)
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

CUNEO
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

TORINO
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

ALTAMURA (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

BARI
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

BRINDISI
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

CORATO (Bari)
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

FOGGIA
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

LECCE
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28

MANFREDONIA (Foggia)
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

TARANTO
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

ALGHERO (Sassari)
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

CAGLIARI
Libreria DESSÌ
Corso V Emanuele, 30/32

NUORO
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

ORISTANO
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

SASSARI
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

CALTANISSETTA
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

CATANIA
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

ENNA
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

FAVARA (Agrigento)
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

MESSINA
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

PALERMO
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

RAGUSA
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

SIRACUSA
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TRAPANI
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

AREZZO
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

FIRENZE
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

GROSSETO
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

LIVORNO
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

LUCCA
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s.a.s.
Via S Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

MASSA
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

PISA
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

PISTOIA
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

SIENA
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

TRENTO
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO (Perugia)
Libreria LUNA di Verri e Bibi s n c
Via Gramsci, 41

PERUGIA
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

TERNI
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

PADOVA
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

ROVIGO
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

TREVISO
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

VENEZIA
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri

VERONA
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

VICENZA
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

CANONI DI ABBONAMENTO - 1994

CANONI ABBONAMENTO	ITALIA	ESTERO
Annuale	L. 336.000	L. 672.000
Semestrale .	L. 205.000	L. 410.000

	ITALIA	ESTERO
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni sedici pagine o frazione	L. 1.450	L. 2.900

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n 387001 intestato a Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

INSERZIONI - 1994

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni.

Per la «Convocazione di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la convocazione di assemblea o per la data dell'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (Supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 - intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento. L'Istituto non risponde dei ritardi causati dall'omissione di tale indicazione.

MODALITA

I testi delle inserzioni devono essere redatti su carta da bollo Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la carta uso bollo

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o piu cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale e, per esigenze tipografiche, ogni riga puo contenere un massimo di sei numeri

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma leggibile del responsabile della richiesta, il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o comunque con carattere stampatello

Tutti gli avvisi devono indicare le generalità ed il preciso indirizzo del richiedente, nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata per la pubblicazione da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura. Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione richiesta

Qualora il richiedente desiderasse ricevere il giustificativo a mezzo lettera raccomandata-espresso, devono essere versate ulteriori L 8 000 per spese postali

TARIFFE (*)

ANNUNZI COMMERCIALI

Testata	(Riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc). Diritto fisso per il massimo di tre righe	L. 102.000
Testo	per ogni riga o frazione di riga	L. 34.000

ANNUNZI GIUDIZIARI

Testata	(Riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome e cognome, ecc). Diritto fisso per il massimo di due righe	L. 27.000
Testo	per ogni riga o frazione di riga	L. 13.500

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 357.000
- semestrale	L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 65.500
- semestrale	L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 200.000
- semestrale	L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 65.000
- semestrale	L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 199.500
- semestrale	L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 687.000
- semestrale	L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III,* ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189